

CIL^a TORNATA

VENERDÌ 20 MAGGIO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	8130
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge di Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100 »	8164
« Istituzione di una sezione speciale di Corte d'appello in Rodi »	8171
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico »	8173
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di S. Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 »	8179
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti »	8181
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 »	8184
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia »	8186
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali »	8190
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordina-	

mento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751 » 8130

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 8131
CALISSE, *relatore* 8131

« Ordinamento della carriera diplomatico-consolare; ordinamento della carriera dei cancellieri; eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare; norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero » 8131

Oratori:

CATELLANI, *relatore* 8135, 8143
FRACASSI 8139
GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli esteri* 8132, 8140, 8143

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 » 8144

Oratori:

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale* 8150
LUIGGI 8149
NICCOLINI EUGENIO 8147
NAVA, *relatore* 8144

« Norme per disciplinare l'imposizione dei nomi delle denunce delle nascite » 8172

Oratori:

DE BLASIO, *relatore* 8172, 8173
ROCCO, *ministro della giustizia* 8172, 8173

Relazioni (Presentazione di) 8130, 8144, 8192

Ringraziamenti 8130

Uffici (Riunione degli) 8130

Sull'ordine dei lavori 8192

Oratori:

PRESIDENTE 8192
DORIGO 8192

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, dell'Interno, della Guerra, della Marina, della Aeronautica e delle Corporazioni, e i Ministri delle Colonie, della Giustizia e Affari di Culto, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Economia Nazionale e delle Comunicazioni, ed i Sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per le Finanze e per l'Economia Nazionale.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che domani alle ore 14,30 si terrà la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bianchi Luigi per giorni 10; Cassis per giorni 4; Fabri per giorni 3; Montresor per giorni 4; Scalori per giorni 6; Tamburino per giorni 10; Thaon di Revel per giorni 5; Valvassori Peroni per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Bergamasco, Morpurgo, Greppi, Passerini e Della Noce a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BERGAMASCO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree».

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926 e 1922,

che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali».

GREPPI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione».

PASSERINI ANGELO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 55, che concerne l'estensione ad altri enti delle liquidazioni disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocoltura».

DELLA NOCE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1919, per la trasformazione della Società cooperativa "Unione Militare" in Ente autonomo avente personalità giuridica propria».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Bergamasco, Morpurgo, Greppi, Passerini Angelo e Della Noce della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che ho ricevuto il seguente telegramma dalla famiglia del compianto collega senatore Pellerano:

«Elevate parole Vostra Eccellenza in memoria del nostro amatissimo scomparso ci hanno vivamente commosso. All'Eccellenza Vostra ed al Senato la nostra riconoscenza, i nostri ringraziamenti sentiti.

«Famiglia PELLERANO».

Seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica

l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 » (N. 185-540-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto-legge 28 maggio 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio del decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 ».

Ieri rimase sospeso l'art. 2.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. L'art. 2 del progetto di legge è stato concordato con S. E. Scialoja in questi termini: « Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, la natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova, purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800 ».

CALISSE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta questo nuovo testo dell'art. 2, poichè ritiene che nella espressione ivi accolta « esercizio dell'uso civico » sia compreso il concetto che esso debba esser tale da corrispondere legittimamente alla finalità cui è diretto, senza che vi sia bisogno di ripetere quello che rientra nei principi generali del diritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 2 del progetto di legge, nella nuova formulazione concordata che rileggo:

Art. 2.

« Nel giudizio di accertamento circa l'esistenza, la natura e l'estensione degli usi civici ove non ne esistano le prove documentali è ammesso qualsiasi altro mezzo legale di prova, purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo propone che i disegni di legge:

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (N. 946);

Ordinamento della carriera dei cancellieri (N. 947);

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare (N. 948);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949), che sono posti rispettivamente ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno siano discussi prima del bilancio del Ministero dell'economia nazionale che è iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno stesso.

Chi approva questa inversione dell'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

« Ordinamento della carriera diplomatico-consolare » (N. 946);

« Ordinamento della carriera dei cancellieri » (N. 947);

« Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare » (N. 948);

« Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero » (N. 949).

PRESIDENTE. Si procederà allora alla discussione dei seguenti disegni di legge, per i quali si farà un'unica discussione generale.

« Ordinamento della carriera diplomatico-consolare »;

« Ordinamento della carriera dei cancellieri »;

« Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare »;

« Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. Stampati Nn. 946, 947, 948, 949 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

GRANDI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Onorevoli senatori.

Il Capo del Governo e Ministro degli affari esteri mi ha commesso l'onore di rappresentarlo nell'odierna discussione.

Compio anzitutto il dovere di ringraziare il mio Capo per essersi compiaciuto affidarmi tale compito lusinghiero. E infatti prendere la parola avanti a voi, signori Senatori, e in nome Suo, non può essere che motivo di soddisfazione profonda.

Il compito mi è grandemente facilitato dall'opera svolta dagli illustri componenti la commissione e dal relatore senatore Valvasori-Peroni, che nella sua esposizione sobria e concettosa dimostra ancora una volta la sua provata esperienza e l'amore che lo legano alla nostra Amministrazione.

I disegni di legge che il Governo sottopone al giudizio di questa Assemblea hanno per oggetto principalmente il nuovo ordinamento della carriera diplomatico-consolare. «*Vexata quaestio*». Onorevoli Senatori! Essa è antica, credo, quanto la diplomazia stessa.

Il punto centrale della discussione fu sempre il medesimo. *Unità o separazione delle carriere?* Nessun problema di organica amministrativa ha giammai appassionato Parlamento e Governo come questo problema.

Dal regolamento Cavour del 1856, il quale distingueva il personale in tre carriere: interna, diplomatica e consolare, alla legge del 9 giugno 1907, dovuta all'iniziativa dell'attuale illustre Presidente del Senato, on. Tittoni, allora Ministro degli esteri, legge che abolendo definitivamente la carriera interna, effettuava il primo passo importante verso quel riordinamento delle carriere che il Governo fascista porta oggi all'esame del Parlamento, esiste una copiosissima letteratura in materia. Ad essa hanno contribuito numerosi disegni di legge, proposte di regolamenti, progetti di decreti studiati e presentati da quasi tutti i ministri degli esteri che si sono succeduti dalla proclamazione del Regno, non-

chè l'opera di altrettante numerose commissioni e sotto-commissioni, a ciò nominate, i frequenti e spesso vivaci dibattiti parlamentari, e l'avviso di diplomatici e di studiosi. I pareri, si capisce, furono sempre discordi. Gli uni vedevano nella fusione dei ruoli il rimedio definitivo di ogni inconveniente. I fautori della separazione pensavano naturalmente l'opposto.

Lo stesso Conte di Cavour, poco dopo avere emanato il regolamento del 1856, si racconta che affidasse al suo illustre amico, Senatore Artom, l'incarico di apprestare un disegno di legge per riordinare le tre carriere, sulla base di un pareggiamento o fusione dei ruoli che rendesse più agevole la cernita, mostrandosi impensierito delle difficoltà già allora create dalla separazione assoluta delle carriere.

Tutti i Ministri degli esteri che seguirono e che portarono il loro esame sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione degli esteri, sia con progetti concreti, sia con dichiarazioni avanti ai due rami del Parlamento, hanno pressochè concordemente riconosciuto gli inconvenienti della rigida separazione dei ruoli, e la necessità d'attuare delle riforme. Crispi attuò di fatto la fusione delle carriere, trasferendo funzionari diplomatici nel ruolo consolare e viceversa. Il ministro Blanc continuò a regolarsi in maniera identica e presentò un coraggioso progetto con sostanziali innovazioni. Dal marchese Visconti Venosta al Ministro Mancini, dal conte di Robilant al marchese di Rudini e Benedetto Brin, tutti in maggiore o minore misura sostennero l'opportunità di un razionale coordinamento tra le carriere e la necessità di nuove attuazioni legislative. L'unico fautore dello *statu quo* fu il ministro Prinetti, quantunque anche egli non escludesse come condizione di fatto la necessità di passaggi dall'uno all'altro ruolo.

L'ordinamento che il Governo fascista intende attuare con la presente riforma legislativa muove dalla necessità di temperare sia gli inconvenienti pressochè unanimemente riconosciuti del sistema della separazione assoluta, sia gli inconvenienti che potrebbero verificarsi con l'attuazione della illimitata fusione dei ruoli.

L'ordinamento Tittoni del 1907, che, come ho detto, rappresenta, colla fusione della carriera

nelle altre due carriere, il primo passo concreto sulla via del riordinamento generale della Amministrazione degli Esteri, sanciva anche il principio dei passaggi dal ruolo consolare a quello diplomatico e ne stabiliva la disciplina e le modalità.

Il Regio decreto 30 dicembre 1923 accentuava questa tendenza, aumentando a 40 il numero dei funzionari consolari da trasferirsi nel ruolo diplomatico: il criterio di tale reclutamento straordinario era *laterale* e proporzionato numericamente fra i singoli gradi. Questo sistema ha dato luogo a notevoli inconvenienti.

La sua iniziale applicazione ha permesso indubbiamente di riansanguare il ruolo diplomatico, impoverito dalle vicende della guerra e dalla sospensione dei concorsi, durata cinque anni, con elementi attivi, esperti, capaci. Ciò naturalmente a detrimento del ruolo consolare il quale si è visto privato ad un tratto di molti fra i suoi elementi migliori, nello stesso momento in cui il Paese riprendeva con straordinario vigore la sua attività internazionale, e la funzione del console si appalesava ancora una volta come l'elemento di necessità prima e fondamentale della nostra azione all'estero.

Le successive applicazioni del provvedimento hanno dimostrato che il sistema dei passaggi laterali, ottimo come provvedimento straordinario ed eccezionale, non avrebbe, una volta elevato a sistema, che accentuato il disagio nell'una e nell'altra carriera.

Bisognava dunque perfezionare l'organismo tenendo conto da un lato dell'esperienza amministrativa del passato, dall'altro delle nuove imperiose necessità e dei nuovi compiti internazionali dell'Italia fascista.

Dall'ordinamento Cavour del 1856 si giunge direttamente all'ordinamento Tittoni (1907). È di alto interesse, Onorevoli Senatori, rileggere oggi gli atti parlamentari e le discussioni che precedettero, determinarono e seguirono l'importante provvedimento legislativo del 1907, specialmente in Senato, dove uomini illustri per profondo sentire e riconosciuta competenza, sviscerarono fino al dettaglio il complesso problema. La riforma Tittoni apparve singolarmente coraggiosa. L'on. Solimbergo in un notevole discorso sull'argomento dichiarava:

« L'on. Tittoni è stato il solo ministro che

abbia osato toccare l'arca santa tradizionale, portandovi dentro un buon soffio di vita e di vita moderna ».

L'on. Mussolini, Capo del Governo e Ministro degli esteri ha tenuto presente, nello studio dell'attuale riforma, precisamente gran parte dei suggerimenti e delle raccomandazioni fatte in quella occasione da eminenti membri del Senato.

L'on. Mussolini non ha preso, come punto di partenza della sua riforma, l'eterno dibattito sulla omogeneità o meno delle funzioni diplomatiche e delle funzioni consolari. La discussione in verità sarebbe anche oggi di molto interesse, ma assai più dialettico che pratico. Ho detto ad esempio che i fautori della separazione assoluta dei ruoli derivano questa loro convinzione da quella che è stata la genesi storica delle due carriere. E risalgono, per la carriera consolare, all'epoca gloriosa dei nostri Comuni, quando i primi Consoli erano appunto quei negozianti commerciali che le nostre Repubbliche scambiavano fra loro per la mutua disciplina dei traffici e la conquista dei mercati. Questi negozianti sarebbero infatti gli antenati gloriosi della carriera consolare. Al contrario la funzione diplomatica sorse col crescere dei principati e colla politica imperialista delle monarchie, diventate ormai, da compagini feudali, veri e propri organismi di Stato. Nacquero allora quegli agenti astuti che invasero le Corti d'Italia ed Europa e le cui funzioni prettamente auliche nulla avevano a che fare colle grandi correnti degli scambi e dei traffici.

Ciò è molto interessante, ma è altrettanto fuori, oggi, dalla vita e dalla realtà.

La Germania e gli Stati Uniti hanno adottato il sistema della fusione dei ruoli. E ne sono soddisfatti. La vita degli Stati moderni tende ognora in verità ad identificare le funzioni dell'agente diplomatico con quelle dell'agente consolare. Per ovvie ragioni. La politica degli Stati, oggi, non ha come unico centro propulsore il segreto delle Cancellerie. La vita e la politica degli Stati è la risultante armonica di elementi complessi, multiformi, diversissimi. L'ambiente aulico ove i diplomatici un tempo esplicavano la loro azione non esiste quasi più. Il rappresentante di un Paese in Paese straniero non rappresenta soltanto un

Governo, ma un Popolo e non soltanto presso un Governo, ma presso un Popolo intero. La attività internazionale degli Stati si è completamente spostata dal suo asse originario. Oggi il rappresentante all'estero, sia egli console, sia egli diplomatico, deve possedere doti, preparazione, capacità, gusti e modo di vita assolutamente diversi da quelli di un tempo. E ciò soprattutto per un Paese come il nostro, che si rinnova incessantemente, nei suoi strati profondi, nella sua ragione di essere, presente ed avvenire.

A questo processo di trasformazione graduale ma incessante nelle relazioni tra gli Stati deve adeguarsi l'organizzazione degli strumenti che hanno precisamente il compito di regolare questi rapporti. L'azione diplomatica ha subito una radicale trasformazione, ma forse una maggiore trasformazione ha subito l'attività consolare. Si pensa infatti troppo spesso all'agente consolare come al curatore degli interessi privati delle nostre colonie.

Niente di più inesatto. Il console ha certo una funzione di tutela e di assistenza ai cittadini italiani all'estero. Deve essere il padre amoroso e giudice giusto di queste nostre collettività in terra straniera, di questi lembi di Italia di cui sono costellate le più lontane e più diverse contrade del mondo. Ma oggi il console dell'Italia fascista è, deve essere, qualcosa di molto più. Egli è un funzionario « politico » per eccellenza, la cui attività essenziale deve andare ben oltre i modesti confini segnati dalla tutela dei suoi connazionali. Politica ed economia sono oggi l'una in funzione dell'altra. Il Console deve essere l'elemento regolatore e talvolta determinante della espansione economica, commerciale, culturale. Deve essere l'osservatore paziente ed attento, cui nulla sfugge che giovi al proprio Paese. Fattore di potenza pacifica, attiva e costruttrice. Così il Regime fascista intende la missione dei suoi consoli, missione *politica* per eccellenza, e spesso di latitudine più vasta, e di importanza e responsabilità assai maggiore di quella dei numerosi compiti qualificati « diplomatici » per consuetudine o necessità di Stato.

Ciò nonostante il Capo del Governo non ha inteso attuare per il momento l'illimitata

fusione dei due ruoli. La dottrina amministrativa non è un fatto dogmatico. Essa deve adattarsi all'opportunità dell'esperienza. Deve aprire i suoi cancelli alle infinite esigenze di un pubblico servizio, soprattutto quando esso è così multiforme e delicato come quello della Amministrazione degli esteri. L'esperienza ha finora dimostrato che l'esame *unico* per l'ammissione alla carriera diplomatica e consolare ha dato buoni frutti.

Lo stesso dicasi per il sistema « dei passaggi dall'uno all'altro ruolo » adottato sempre, di fatto, in tutti i tempi, con qualsiasi disposizione legislativa, anche se in principio contraria.

Ma il sistema dei passaggi « laterali » non si è dimostrato giovevole. Bisognava dunque studiare ed applicare un altro sistema.

L'ordinamento dell'on. Mussolini divide il ruolo diplomatico e consolare in gradi di effettiva responsabilità direttiva ed in gradi inferiori, ossia di minore responsabilità e che hanno un compito preminente di preparazione dei giovani funzionari ai quadri superiori.

Per i gradi direttivi è mantenuto il criterio della « specializzazione », ossia della « separazione ». Per i gradi inferiori, e cioè fino al grado di primo Segretario di Legazione e Console di 1^a classe, invece un ruolo unico, ruolo *base*, che è il *ruolo consolare*.

Quali sono i vantaggi che si ripromette di raggiungere l'onorevole Ministro degli esteri e quali inconvenienti elimina con l'attuale ordinamento proposto?

Fino ad oggi l'assegnazione dei funzionari al ruolo diplomatico e a quello consolare aveva luogo dopo sei mesi-un anno dalla conseguita idoneità nell'esame di concorso. Nonostante la buona volontà dell'Amministrazione, è ovvio affermare essere assolutamente impossibile, in soli sei mesi, farsi un concetto definitivo delle attitudini di un funzionario. Perciò la scelta doveva per forza confinare con l'arbitrio.

La prima conseguenza di tale cernita era un evidente stato di disagio tra i giovani funzionari, ignari dell'uno e dell'altro servizio, e pertanto quasi sempre delusi nelle loro aspirazioni. I giovani funzionari assegnati al ruolo diplomatico si ritenevano investiti di una specie di missione superiore, socialmente privilegiata a danno dei giovani funzionari as-

segnati al ruolo consolare obbligati a prestare un servizio più faticoso, meno « brillante », in sedi spesso disagiate, e a contatto immediato con problemi più difficili, e in apparenza, più umili.

Non di rado avveniva che dopo qualche anno l'Amministrazione era costretta a valersi in sedi diplomatiche dell'opera di funzionari consolari perchè più seri, più diligenti, più laboriosi, più preparati a compiti superiori, dopo l'intensa esperienza compiuta attraverso il lavoro negli Uffici consolari.

Col nuovo ordinamento l'Amministrazione si riserva il diritto di scelta, non dopo un brevissimo periodo di mesi, ma dopo *qualche anno*, cioè quando il funzionario in diverse sedi, uffici e funzioni dell'Amministrazione, abbia dimostrato le sue reali attitudini. Un severo esame valuterà le singole attitudini di questi candidati. Avremo così, dopo il primo esame di idoneità generica, un secondo e più completo esame di idoneità specifica. Durante tale periodo, che non sarà breve, i funzionari avranno modo di distinguersi secondo le proprie capacità, i propri gusti, ed i servizi resi.

Condizione indispensabile per essere ammesso all'esame è l'aver trascorso e disimpegnato, per un tempo notevole, mansioni negli uffici consolari.

Anche in questo campo l'esperienza ha dimostrato che per essere bravi diplomatici bisogna essere stati ottimi consoli negli anni iniziali della carriera.

È sintomatico il fatto che anche oggi molti dei nostri ambasciatori provengono dal ruolo consolare.

Altre caratteristiche del nuovo ordinamento sono l'aumento degli uffici consolari (n. 40) e dei funzionari consolari (103) provvedimento invocato ormai da decenni, e mediante il quale il Capo del Governo intende riorganizzare in modo sistematico, definitivo e corrispondente alle nuove esigenze della nostra vita internazionale, la rete dei consolati e delle giurisdizioni consolari che si è dimostrata insufficiente ed inadeguata. Naturalmente per mettere in grado questi nuovi uffici di funzionare e giuocoforza addivenire alla nomina straordinaria di funzionari consolari. A ciò, Onorevoli Senatori, provvede il disegno di legge relativo alla immissione di elementi estranei alla carriera

consolare che del primo progetto di legge sull'ordinamento è il naturale corollario. La immissione di questi nuovi elementi sarà stabilita con apposito regolamento, ed i criteri di reclutamento saranno particolarmente oculati e severi.

Altri due disegni di legge si riferiscono al personale dei cancellieri e subalterno. Provvedimenti a lungo invocati e sulla portata ed utilità dei quali credo superfluo intrattenere più a lungo il Senato.

Onorevoli Senatori,

I quattro progetti di legge che il Governo fascista oggi confida al vostro esame e vostro giudizio rappresentano la fase più importante, ma non ultima tuttavia, nell'assetto e nel riordinamento definitivo di una Amministrazione dello Stato ove la cura dei dettagli anche più minuti è elemento indispensabile per l'attuazione ed il raggiungimento di quei fini che l'Italia ed il fascismo si ripromettono di raggiungere, e ad ogni costo raggiungeranno.

Il Capo del Governo e Ministro degli affari esteri presiede a questo lavoro paziente di ogni giorno e di ogni ora, con la stessa cura con cui regola e comanda la grande politica dello Stato. Sono fiducioso che non mancherà a questo disegno di legge l'approvazione del Senato del Regno. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

CATELLANI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATELLANI, *dell'Ufficio centrale*. Io deploro vivamente che un'indisposizione, fortunatamente leggera, del collega Valvassori Peroni gli abbia impedito di assolvere il suo compito di relatore; però il mio rammarico è attenuato dall'esposizione così completa che ha fatto l'onorevole Sottosegretario di Stato. Limitandomi ora a parlare del progetto relativo all'ordinamento della carriera diplomatica consolare, posso aggiungere soltanto che l'Ufficio centrale si è trovato unanime nell'approvazione, perchè questo progetto, pur mantenendo ed intensificando il criterio della selezione per esami dei candidati alle carriere diplomatica e consolare, ha invertito i termini della selezione rispetto alla due carriere. Prima i due personali erano divisi e potevano intercomunicare nei gradi superiori; ora l'ini-

zio della carriera è comune e questa comunanza di servigi rende possibile di raggiungere con obiettività da parte del Governo i criteri di selezione secondo le attitudini per l'una e per l'altra parte della carriera.

Certamente alcune attitudini che sono particolarmente e rispettivamente necessarie per gli agenti diplomatici, e consolari, attitudini di carattere tecnico e sociale, attitudini e cognizioni economiche e pratiche e di accessibilità per gli emigranti italiani e per i cittadini italiani che si trovano transitoriamente all'estero, non si rivelano ad un esame per l'ammissione alla carriera, ma si manifestano nell'esercizio della carriera stessa. E questo è tanto più utile in quanto so che il pensiero di molti emigranti, sia contadini che operai, è che uno dei più grandi propagandisti della italianità all'estero è il console che accoglia secondo la sua età paternamente o fraternamente l'emigrante italiano che a lui si presenta, invece di accoglierlo con alterigia e disdegno, quasi fosse un ingombro o un fastidio, come è accaduto qualche anno addietro in un distretto consolare.

Per questi motivi, per questo sistema nella selezione della carriera, per non avere abbandonato il sistema degli esami nell'ammissione iniziale, sistema mantenuto dall'Inghilterra, ed al quale si sono avvicinati di recente ambo gli Stati Uniti, che prima non l'avevano, io credo ed insieme con me credono i colleghi dell'Ufficio centrale del Senato, del quale io non sono che un modesto esponente, che questo progetto di legge meriti l'approvazione ed il plauso del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questi quattro disegni di legge.

Procederemo ora alla discussione degli articoli del primo degli stessi disegni di legge e cioè quello concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

Lo rileggo:

Art. 1.

I ruoli della carriera diplomatico-consolare sono stabiliti secondo risulta dalla tabella A allegata al presente decreto.

TABELLA A.

RUOLI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

(Gruppo A).

Grado		Grado	
2° - Ambasciatori	N. 14		—
3° - Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe	» 24		—
4° - Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe	» 31	4° - Consoli generali di 1ª classe	N. 20
5° - Consiglieri di legazione	» 20	5° - Consoli generali di 2ª classe	» 20
6° - Primi segretari di legazione di 1ª classe	» 30	6° - Consoli di 1ª classe	» 40
7° - Primi segretari di legazione di 2ª classe	» 30	7° - Consoli di 2ª classe	» 60
		8° - Consoli di 3ª classe	N. 50
		9° - Vice Consoli di 1ª classe	» 45
		10° - Vice Consoli di 2ª classe	» 36
		11° - Addetti consolari	» 40
		Volontari	» . .
		Consoli giudici	» 3

(Approvato).

Art. 2.

Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si potrà essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931 e 6 novembre 1919, n. 240.

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30;

c) essere stato dichiarato abile al servizio militare. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

e) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure la laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciata da Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Saranno anche ammessi coloro che avranno conseguito attestato di licenza degli Istituti cui in virtù di speciali decreti Reali sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari; nonchè coloro che abbiano conseguito presso Istituti militari titolo equipollente ai gradi finali accademici.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Chi abbia partecipato a due concorsi per

l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non può essere ammesso ad un terzo.

Le modalità e i programmi di esame del concorso saranno stabiliti da apposito regolamento.

I vincitori del concorso sono nominati volontari al Ministero degli affari esteri, a titolo di tirocinio, e in tale qualità saranno destinati in massima a prestar servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

La durata del tirocinio non potrà essere minore di sei mesi.

Entro un anno dalla nomina, i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro per i quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole, potranno essere autorizzati a prolungare di altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio, che sarà definitivo.

Qualora anche questo risultasse sfavorevole saranno congedati e non avranno diritto a compensi nè a indennità di sorta.

(Approvato).

Art. 3.

Per la nomina a 1° segretario di Legazione (grado 7°) verranno banditi concorsi per titoli speciali di servizio e per esami fra i consoli di 2ª classe. Potranno essere ammessi a tali concorsi per determinazione del ministro degli affari esteri, sempre dietro parere favorevole della Commissione di avanzamento, unicamente quei funzionari che abbiano durante la loro carriera prestato almeno tre anni di servizio continuativo presso uffici consolari all'estero. Agli effetti di questa disposizione non costituisce interruzione di servizio il tempo passato in regolare congedo nè il tempo dei viaggi pei trasferimenti da un consolato all'altro.

La promozione a console di 1ª classe, salvo che avvenga per meriti singolari e col voto unanime della Commissione di avanzamento, sarà effettuata in base a concorso per titoli speciali di servizio e per esame.

I funzionari che partecipando ad uno dei suddetti concorsi non vi abbiano conseguito l'idoneità, non potranno essere ammessi a concorsi per lo stesso ruolo.

Le modalità e i programmi dei concorsi di

cui al presente articolo saranno stabiliti da apposito regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

A disimpegnare le funzioni di segretario di legazione saranno destinati presso i Regi Uffici diplomatici consoli di seconda e di terza classe e vice-consoli.

Le funzioni di addetto di Legazione saranno affidate agli addetti consolari.

(Approvato).

Art. 5.

Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare, salvo il disposto dell'art. 3, saranno effettuate esclusivamente a scelta, sulla base del merito comparativo, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri per i funzionari di grado superiore al 5°, e dietro parere favorevole, per gli altri, di una Commissione di avanzamento composta dal ministro o sottosegretario di Stato per gli affari esteri, presidente, dal direttore generale del personale, da due funzionari di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario e da due di grado non inferiore a quello di console generale di 2^a classe.

(Approvato).

Art. 6.

Per la promozione al grado di ministro plenipotenziario di 2^a classe e di console generale di 1^a classe i funzionari dovranno avere un'anzianità complessiva pari a due anni per ciascuno dei gradi inferiori. A tale limite potrà derogarsi solo nel caso di promozione per meriti singolari, la quale non potrà avere luogo se non col voto unanime della Commissione di avanzamento.

(Approvato).

Art. 7.

Per tutti i giudizi inerenti alla concessione degli aumenti periodici degli stipendi ai funzionari della carriera diplomatico-consolare sarà competente la Commissione di avanzamento.

(Approvato).

Art. 8.

Si applicheranno all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei funzionari della carriera diplomatico-consolare tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

(Approvato).

Art. 9.

Ai funzionari che hanno incarico di direttore generale e di direttore del servizio stampa al Ministero sarà corrisposta un'indennità per spese di rappresentanza pari alla metà dello stipendio.

Analoga indennità ridotta al terzo dello stipendio verrà corrisposta ai Capi ufficio e ridotta al quarto dello stipendio ai segretari in servizio al Ministero.

(Approvato).

Art. 10.

Il sottosegretario di Stato, sotto l'alta direzione del ministro, è preposto al coordinamento e alla trattazione degli affari, alla disciplina e al funzionamento degli uffici e servizi dipendenti dall'amministrazione.

(Approvato).

Art. 11.

Il servizio prestato all'estero sarà, nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato per talune residenze di quattro o sei dodicesimi, a seconda della distanza dalla patria e dei disagi, delle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano.

Tale aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta in residenze lontane o disagiate.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di tali residenze.

La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie sopra accennate, sarà fatta per decreto ministeriale. A parità di classificazione di merito e sempre quando non si abbiano ad applicare le preferenze stabilite a favore dei combattenti, saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno pre-

stato lodevole servizio nelle residenze di cui sopra.

(Approvato).

Art. 12.

Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di legazione, i consoli generali e i consoli di carriera possono essere, con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri collocati a disposizione del Ministero quando, per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà o per decisione del ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle loro funzioni.

Il periodo di tempo nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione non potrà eccedere un anno.

Tale periodo può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno, con decreto accompagnato da relazione motivata. Trascorso questo periodo senza che venga altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato in aspettativa per motivi di servizio e poscia in disponibilità.

(Approvato).

Art. 13.

Gli assegni degli ambasciatori e ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando detti funzionari abbiano o moglie o figli residenti con essi all'estero non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando i medesimi abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

(Approvato).

Art. 14.

Dieci dei posti di ministro plenipotenziario di 1ª classe sono riservati ai consoli generali.

In relazione a ciò, presso altrettanti consoli generali potranno essere destinati ministri plenipotenziari di 1ª classe.

(Approvato).

Art. 15.

È vietato il conferimento di titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli

affari esteri, salvo nei casi di cessazione di servizio, giusta l'art. 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

È vietato parimenti il conferimento di incarichi e di accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. Coloro che in atto hanno incarichi ed accreditamenti di tal genere cessano da essi.

(Approvato).

Art. 16.

Sono abrogati i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2803, 10 gennaio 1924, n. 26, 24 gennaio 1924, n. 101, 28 febbraio 1924, n. 328, 20 marzo 1924, n. 384 e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

Il ministro degli affari esteri, di concerto con quello delle finanze, è autorizzato ad emanare le norme regolamentari transitorie per l'applicazione delle disposizioni della presente legge all'attuale personale diplomatico e consolare e per la sistemazione del detto personale nei nuovi ruoli.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha facoltà di parlare il senatore Fracassi.

FRACASSI. Quest'articolo autorizza il ministro degli affari esteri, di concerto con quello delle finanze, ad emanare norme regolamentari transitorie per l'applicazione della legge.

È un articolo opportuno non solo, ma necessario, ed io ritengo che questa facoltà di emanare norme transitorie debba essere molto lata.

Il nuovo ordinamento che tende ad addestrare tutto il personale del Ministero degli affari esteri al servizio diplomatico ed a quello consolare è certamente buono. Ma l'applicazione del nuovo sistema, che viene dopo ordinamenti diversi, cambiati a breve distanza di tempo non è facile a conciliarsi col rispetto delle regole, secondo le quali furono fatti i concorsi precedenti.

Per questa ragione, ed avendo io fiducia nel

Governo, ritengo opportuno che esso abbia ampia facoltà di adottare misure transitorie che valgano a salvaguardare i diritti dei funzionari entrati in servizio in concorsi precedenti.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Posso assicurare l'onorevole senatore Fracassi che l'argomento delle disposizioni transitorie è oggetto della più seria attenzione da parte dell'Amministrazione degli Esteri.

In queste disposizioni transitorie saranno tenuti in massimo conto i meriti e i servizi dei funzionari attualmente componenti il ruolo diplomatico-consolare. Ove il senatore Fracassi ricordi una circostanza, che cioè il ruolo aumenta, colla legge in discussione, di 113 posti, l'on. Fracassi da questo solo elemento potrà dedurre quali vantaggi concreti potranno attendersi quei funzionari dell'attuale ruolo che hanno meritato la fiducia delle loro gerarchie superiori.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ringrazio il sottosegretario di Stato delle sue dichiarazioni e ne prendo atto, augurando che il nuovo ordinamento riesca pienamente agli scopi che si prefigge nell'interesse del Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

È autorizzata la graduale istituzione di quaranta nuovi uffici consolari, secondo le risultanze delle accertate necessità dei nostri interessi all'estero.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rileggo gli articoli del disegno di legge: « Ordinamento della carriera dei cancellieri ».

Art. 1.

Nell'Amministrazione degli affari esteri è istituito un ruolo di Gruppo B di 110 cancel-

lieri, per il servizio nelle Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale.

Il ruolo suddetto, che viene compreso fra quelli di cui all'articolo 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà costituito come appresso:

Grado	7°:	Cancellieri di 1ª classe	n. 10
»	8°:	»	2ª » » 20
»	9°:	»	3ª » » 30
»	10°:	»	4ª » » 30
»	11°:	»	5ª » » 20

(Approvato).

Art. 2.

Alla carriera dei cancellieri si accede unicamente per esame di concorso, cui si potrà essere ammessi col possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401;

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore dei 30;

c) avere soddisfatto agli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, non derivanti da ragioni di guerra;

e) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

f) avere conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'articolo 52 del Regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Le modalità e i programmi dell'esame di concorso per l'ammissione al ruolo dei cancellieri saranno stabiliti da apposito regolamento.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione nel ruolo dei cancellieri senza conseguire l'idoneità non può essere ammesso ad un terzo.

(Approvato).

Art. 3.

Un quinto dei posti messi a concorso potrà essere conferito agli archivisti del Ministero degli affari esteri aventi dodici anni di servizio, che possono essere ammessi al concorso stesso dietro parere unanime del Consiglio di amministrazione del Ministero, prescindendo dai requisiti di cui alle lettere *b*) ed *f*) del precedente articolo ed un quinto a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di dodici anni prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi uffici diplomatici e consolari di prima categoria all'estero e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, salvo quelli di cui alle lettere *b*) ed *f*).

(Approvato).

Art. 4.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto ministeriale, volontari a titolo di tirocinio e in tale qualità saranno esclusivamente destinati a prestare servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

La durata del tirocinio non potrà essere minore di sei mesi.

Entro un anno dalla nomina i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro pei quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno prolungare per altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio definitivo. Qualora anche questo risultasse sfavorevole, essi dovranno essere congedati e non avranno diritto a compensi nè indennità di sorta.

I funzionari di cui all'articolo 3 non saranno sottoposti al tirocinio, di cui al presente articolo. Essi saranno nominati, in base all'esito del concorso, cancellieri di quinta classe, salvo le riserve di anzianità a favore degli altri vincitori del concorso.

(Approvato).

Art. 5.

I giudizi sulle promozioni e sugli aumenti di stipendio del personale dei cancellieri saranno dati dalla Commissione di avanzamento per la carriera diplomatico-consolare.

(Approvato).

Art. 6.

Le promozioni avranno luogo unicamente sul criterio della scelta per merito comparativo, salvo quelle dal decimo al nono grado che saranno conferite per esame di concorso secondo le norme da emanarsi con apposito regolamento.

Non potrà conferirsi promozione al grado superiore se non a coloro che abbiano tanti anni di servizio effettivo nel ruolo dei cancellieri corrispondente complessivamente almeno a tre anni per ciascuno dei gradi inferiori.

Per l'ammissione al concorso al grado nono sono peraltro richiesti otto anni di servizio complessivo nel ruolo.

(Approvato).

Art. 7.

Sono applicabili ai cancellieri le disposizioni dell'ordinamento della carriera diplomatico-consolare relative all'aumento, ai soli riguardi della pensione di riposo, di quattro o di sei dodicesimi del servizio prestato nelle residenze riconosciute disagiate per il personale diplomatico e consolare.

(Approvato).

Art. 8.

Sono applicabili all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei cancellieri tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 9.

Il reclutamento iniziale dei cancellieri avrà luogo in base alle seguenti modalità.

Nel primo anno sarà coperto un quarto del

numero complessivo dei posti del ruolo (27 posti) mediante concorsi diretti ai gradi di cancelliere di 3ª classe (12 posti) e di cancelliere di 4ª classe (15 posti). Un terzo dei posti così messi a concorso sarà destinato a funzionari dell'Amministrazione dello Stato del gruppo B di grado pari o superiore a quelli messi a concorso; un altro terzo a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di 12 anni per il concorso a cancelliere di 3ª classe, o da più di 10 anni, per il concorso a cancelliere di 4ª classe, prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi Uffici diplomatici o consolari di 1ª categoria all'estero e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, salvo quelli di cui alle lettere b) ed f), ed un terzo infine ai cancellieri del Gruppo C del Ministero degli Affari esteri di grado pari o superiore al grado dei posti messi a concorso.

Nel secondo anno sarà coperto un altro quarto del numero complessivo dei cancellieri (28), mediante altro concorso diretto per 10 posti di cancelliere di 4ª classe tra funzionari di gruppo B delle altre Amministrazioni dello Stato aventi grado pari o superiore e mediante un concorso di ammissione al grado iniziale per il rimanente numero consentito (18), concorso che si svolgerà secondo le norme di cui all'articolo 2.

Nel terzo anno sarà coperto ancora un quarto del numero complessivo dei cancellieri (27) mediante altro concorso diretto per cinque posti al grado di cancelliere di 4ª classe tra cancellieri del gruppo C del Ministero esteri e mediante un secondo concorso di ammissione per gli altri 22 posti.

Nel quarto anno sarà coperto l'ultimo quarto del numero complessivo dei posti di cancelliere mediante un concorso di ammissione.

(Approvato).

Art. 10.

Per coprire le vacanze nei gradi superiori derivanti dall'attuazione del ruolo, saranno effettuate promozioni nei personali assunti in base all'articolo 9 a condizione che non si effettui alcuna promozione nel primo triennio dalla ammissione in ruolo di ciascun funzionario e, successivamente, non si effettui a favore del medesimo più di una promozione per triennio.

Coloro che in base all'articolo precedente abbiano conseguito la nomina a cancelliere di quarta classe potranno ottenere, nei limiti previsti dal comma precedente, la promozione al grado nono in base a parere favorevole unanime della Commissione di avanzamento.

(Approvato).

Art. 11.

Il ruolo dei cancellieri di gruppo C, di cui alla tabella 24, allegato 2 al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è trasformato in transitorio.

I posti che si renderanno man mano vacanti nel grado meno elevato tanto per effetto della progressione nel ruolo quanto per la cessazione per qualsiasi motivo dei funzionari che vi appartengono, saranno soppressi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge: « Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare ».

Articolo unico.

Per il periodo di un anno, a decorrere dalla data della presente legge, è autorizzata eccezionalmente l'ammissione nel ruolo consolare fino al grado 5º incluso, compresi posti di volontario, di persone estranee al ruolo stesso, che, a giudizio insindacabile del ministro degli affari esteri, hanno i requisiti e la preparazione necessaria per le funzioni consolari.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Prima di dare lettura degli articoli del disegno di legge: « Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero ». invito l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

GRANDI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Darò allora lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale:

Art. 1.

Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un Ente che ne sia diretta emanazione o da un Istituto od ufficio pubblico internazionale, deve farne preventiva notificazione al Regio Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica.

(Approvato).

Art. 2.

Il Regio Governo può inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1° della presente legge, e può, ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.

CATELLANI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATELLANI, *relatore*. Domanderei all'onorevole Sottosegretario di Stato un qualche chiarimento circa la dizione (sulla quale l'Ufficio centrale non si accontenterebbe di una semplice assicurazione) dell'art. 2, colla quale si estende la imposizione di abbandonare l'impiego anche se sia di natura diversa da quella contemplata.

PRESIDENTE. Ma la discussione sta avvenendo proprio sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È già fatto? Il Governo dichiara di accettare la proposta dell'Ufficio centrale del Senato.

CATELLANI, *relatore*. Mi compiaccio della accettazione del testo modificato dall'Ufficio Centrale, perchè così la legge, mentre tutela i diritti e gli interessi dello Stato, favorisce la prosperità dei cittadini italiani all'estero, evitando che una azienda privata straniera esiti ad assumere un cittadino italiano.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accetta l'emendamento, perchè, anzichè modificare la norma, dà ad essa maggiore efficacia.

CATELLANI, *relatore*. E si circoscrive anche nei termini in cui essa deve essere rigorosamente applicata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il provvedimento col quale il Governo inibisce l'assunzione o intima al cittadino di abbandonare l'impiego o l'incarico non è motivato e non può dar luogo ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

(Approvato).

Art. 4.

Il cittadino, che accetta un impiego od una carica di carattere pubblico, senza uniformarsi alle disposizioni dell'art. 1°, o che non abbandoni l'impiego o la carica dopo avere avuto comunicazione dell'intimazione di cui all'art. 2, è punito con la multa da lire 1000 a lire 5000. La condanna ha per effetto l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Se poi, trattandosi di impiego o di carica di carattere pubblico, il cittadino vi persista anche dopo una formale ingiunzione di lasciarlo entro un termine perentorio, la pena sarà della reclusione da tre mesi ad un anno. Fermo restando il disposto dell'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la condanna produce la perdita della cittadinanza nei casi di impiego o carica conferiti da Enti che siano diretta emanazione di Governo estero o da Istituto od ufficio pubblico internazionale.

(Approvato).

Art. 5.

I cittadini attualmente investiti, senza autorizzazione del Regio Governo, di impiego o di carica di carattere pubblico, come dalle disposizioni che precedono, sono tenuti a fare la notificazione prescritta dall'art. 1° nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alle Regie Autorità diplomatiche o con-

solari del luogo ove risiedono all'estero o al Regio Ministero degli affari esteri e ad ottemperare alle decisioni che loro fossero notificate.

Ai medesimi sono applicabili le sanzioni stabilite nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 6.

Rimane fermo l'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciò che riguarda il servizio militare presso Potenza estera.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Rava e Pironti a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

RAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

PIRONTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica (testo unico) 17 gennaio 1926, n. 118 ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Rava e Pironti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 774).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Onorevoli senatori. Il bilancio del Ministero dell'economia nazionale, e per le importanti materie che contiene, per lo spirito nuovo che le anima; per la vivacità e novità dei servizi e per l'efficacia loro sulla vita nazionale, meriterebbe veramente lunghi discorsi; e inviterebbe a farli. Ma non è questo il mio proposito. So che molto lavoro incombe sul Senato, e che questo è concorde nel proposito di approvare il bilancio e di considerare utili ed importanti le spese iscritte e le innovazioni annunziate. Mi limiterò perciò a fare poche osservazioni. Chi studia questo bilancio nota due cose nuove, specialmente in relazione ad altri tempi. Primo: notevole aumento negli stanziamenti necessari a servizi utili, aumento che supera la misura della svalutazione della lira, e mostra invece un vero notevole incremento. Ciò è confortante perchè col rinnovarsi della nostra vita economica, il Governo nazionale mostra di ben comprendere quante energie vi siano in Italia, quanti tesori nascosti o mal noti, e come sia necessario sviluppare il lavoro, istruire gli operai ricchi di ingegno e di buona volontà, e dar le materie al lavoro.

Secondo: uno spirito nuovo che anima questo bilancio in tutti i capitoli che nel tempo passato rappresentavano iniziative e sollecitudini, e spinte del Governo, e aiuti; ed oggi essi assumono quasi una personalità loro propria, indice di azione più risoluta ed efficace. Infatti vediamo qui istituti nuovi che prima non comparivano e che hanno notevole importanza, quali l'Istituto per l'esportazione, l'Ente per la silvicoltura, l'Ente per le piccole industrie, l'Ente per il turismo; il Comitato permanente per la battaglia del grano, felicemente presieduto dall'insigne Capo del Governo, che vi porta tutta quell'energia e quella volontà ferma e illuminata, che in ogni buona cosa egli impone e conduce a risultati felici. E anche il Comitato per la coltura del pioppo va ricordato, se si pensa alla grande importanza e necessità del legno per l'Italia.

E l'Ente per le tre Venezie, che tanto fa e provvede specie al credito agrario e così riccamente riccamente e in tale modo da fare invidia alle altre regioni italiane.

Tutti i servizi ora quasi si personificano. Pare che il Ministero voglia che nel vasto campo dell'economia, per ogni singolo gruppo di interessi e di aspirazioni nazionali, ci siano persone o comitati che ne consiglino lo sviluppo e lo sorvegliino e lo eccitino e ne seguano lo sviluppo italiano: e questa è cosa bella e confortante. Ci si potrebbe ora fermare su ciascuno di questi punti, tanto più che un nuovo Istituto, quello della statistica, già ricca di belle tradizioni per noi, espone le indagini economiche così necessarie in Italia specialmente quando si pensi che le pubblicazioni statistiche degli altri Stati sono spesse volte più informate di noi sui più gravi problemi attuali, e soprattutto sui problemi demografici, economici e commerciali.

Ho sentito testè, con molta soddisfazione, il discorso eloquente dell'onorevole amico Grandi, sottosegretario di Stato al Ministero degli esteri, che illustrava così efficacemente le nuove funzioni dei consoli volute dal Governo che ne cresce il numero e l'importanza. Io vedo, collegati idealmente i consoli nuovi con questo Istituto delle esportazioni, essi avranno una grande importanza anche per l'economia nazionale poichè qualche volta le cose nostre non sono conosciute all'estero.

Oggi con l'aumento di 103 consoli e con l'Istituto delle esportazioni, tutta la ricchezza della produzione italiana — che è poco nota a noi e pochissimo nota all'estero perchè manca ancora lo spirito di propaganda, manca la dimostrazione di questa nostra ricchezza e mancano depositi e campionari a cui tutti gli stranieri possano attingere, mentre tanti se ne trovano di tedeschi e inglesi e francesi — avrà un grande sviluppo.

E questo Istituto delle esportazioni gioverà a dimostrare quante cose noi importiamo che invece avremmo comodamente in Italia: per esempio l'uva secca e i vini; e quante altre cose invece potremmo esportare che sono desiderate all'estero. Ma non dobbiamo dimenticare che qualche volta i tipi che noi esportiamo non corrispondono ai gusti locali e

produttori esteri, più abili nelle arti commerciali, ci prendono la mano.

Ora con l'opera unita dei consoli e dell'Istituto di esportazione potremmo provvedere a un ragionevole progresso. E gioveranno le scuole industriali, utili, necessarie.

Ognuno di questi istituti nuovi che palesano un'energia nuova, previdente e penetrante nei bisogni e nell'anima del Paese meriterebbe un discorso; ma il Senato non merita certo che io gli infligga un discorso per ciascuno di questi argomenti.

Mi sono fermato soltanto sopra quell'Istituto, e dirò di un altro che, secondo me, ha necessità di maggiore sviluppo.

Voglio dire quello per la *tutela del bosco*, ricchezza che è molto utile e necessaria per l'Italia. Se noi consideriamo la questione del legno e dei boschi, vediamo le deficienze nostre. Con questo bilancio l'onorevole ministro Belluzzo che mostra tutta l'attività sua (anche la sua fortuna nel poter avviare o risolvere gravi problemi) ha provveduto i mezzi a un nuovo corpo che molti di noi hanno ammirato l'altro giorno a Villa Umberto nell'occasione della solenne consegna della bandiera che deve rappresentare la sua fede, la sua fortuna, il suo spirito di italianità. Io voglio alludere alla Milizia fascista forestale: è un nuovo, forte corpo, che abbiamo ammirato, e di cui sentiamo la nobiltà e riconosciamo l'importanza dei compiti. L'Italia ha solo cinque milioni di ettari di bosco: ha poco legname, e ne compra per alte cifre dall'estero. E che fa essa per accrescere il bosco?

Ecco il problema.

Se noi guardiamo la statistica spaventosamente crescente delle contravvenzioni in materia di boschi, in Italia, ci dobbiamo convincere che avevamo bisogno, per il nostro povero patrimonio forestale, di questa difesa e dobbiamo riconoscere che la istituzione della milizia è bella e opportuna. Ma per essa non basta lo scopo della difesa: bisogna che l'onorevole ministro, magari raggranellando i fondi su qualche capitolo del bilancio — anzi approfittando dei redditi del demanio forestale, che salgono a 20 milioni per anno — cerchi di sviluppare più efficacemente l'estensione del bosco. Una via buona si trova appunto in un istituto che figura in una vecchia legge e che ha avuto

poca applicazione, ma che le poche volte che ha avuto applicazione, ha dato ottimi risultati, come risulta chiaro dall'esempio che mi permetterò di esporre al Senato. Voglio alludere all'acquisto o espropriazione di terre aride e brulle, più o meno grandi, che si trovano nei nostri monti, e che noi notiamo con rammarico in alto o viaggiando in ferrovia o fermandosi in qualche luogo di residenza estiva. Queste terre aride in cima ai colli sono un ricordo amaro di quell'opera di devastazione dei boschi che si è fatta in Italia, specie nell'Appennino già verde e fresco, e che è stata o tollerata dai Comitati forestali o accolta come interpretazione troppo larga di quella legge del 1877, che rispondeva all'idea toscana della libertà forestale e del « lasciar fare e lasciar passare ».

Se noi guardiamo ai monti e anche dai luoghi di villeggiatura, vediamo troppo spesso delle zone aride dove il bosco è stato distrutto e dove si ama distruggere. Purtroppo! Esempio doloroso è la Sardegna: si fanno ora molte contravvenzioni e molti processi, ma rimane il danno della devastazione antica alla quale non si è rimediato, come si doveva. A ciò deve provvedere, e con risoluta azione, il nuovo ordinamento.

La Milizia forestale nuova non deve essere solo vigile custode di ciò che resta: deve fare. Deve rimboschire le cime che un tempo furono verdi, deve aumentare il demanio forestale, e non solo bene curarlo.

Vi è un vecchio capitolo di bilancio che si intitola: « acquisto da parte dello Stato di terre aride e brulle da rimboschire ». Le terre aride e brulle costano poco, e quindi l'onorevole ministro delle finanze che mi ascolta non deve spaventarsi per spese impensate: io non gli propongo grosse spese; io so che noi abbiamo 5 milioni di ettari di boschi, e che in Italia questa estensione di boschi è troppo limitata. Occorrono almeno 8 milioni di ettari, e si possono avere: noi abbiamo una importazione di legnami dall'estero e questa importazione rappresenta una delle cifre più alte della nostra bilancia commerciale. Noi abbiamo bisogno di sviluppare il rimboschimento, e di rifare zone boschive, dove già erano belle e fiorenti, tagliate (e sarà stato utile, in certi casi, che il bosco è un reddito) ma non ricostituite. E

questo fu il male. Oggi un mutamento si nota, e non solo per il pioppo che ha oggi cure nuove. So che, per esempio, si comincia ad utilizzare anche la strada, seguendo l'esempio estero, non sempre e dovunque attuabile in Italia per le condizioni del clima, ma da tentarsi; so che lungo le strade del Meridionale l'onorevole ministro Giurati ora ha tentato la coltivazione dei gelsi, e lo lodo; in altre regioni si può arricchire il nostro patrimonio forestale mettendo altre piante lungo le vie e producendo legname.

Tutti sappiamo quanta necessità si abbia del legname, quanto cresca l'uso, quanti operai lavorino in questa industria. Cerchiamo dunque di applicare la legge antica pei terreni da rimboschire, cui io diedi mano, e di fare acquisti di terreni che si trovino in cima ai monti aridi ed abbandonati allo scopo di aumentare questo patrimonio forestale e di evitare frane, danni e disordini che poi costano tanti milioni per riparazioni e recano gravi perdite ai campi coltivati, con le acque cadenti senza freno.

Leggano, onorevole ministro Belluzzo ed onorevole ministro delle finanze, il capitolo 33 del bilancio dell'azienda del demanio forestale allegato. Dice: *acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato*. Benissimo... ma la cifra non c'è, e si dice solamente « per memoria ». Nulla! È troppo poco! E sarebbe facile e utile spesa.

Io mi accontento di un piccolo stanziamento. E, poichè desidero di non intrattenere a lungo il Senato, ricorderò un esempio pratico e decisivo, che mi sta a cuore, e anche una proposta che fu già accolta favorevolmente dall'on. Belluzzo e che credo egli voglia riconfermare nella solennità di questa seduta. Fin dal tempo antico di Venezia e di Roma (on. Volpi, così mi rivolgo anche al suo cuore) vi era una pineta che partiva da Aquileia, meravigliosa per i suoi ricordi storici, ed arrivava lungo la spiaggia dolce fino a Ravenna. Questa pineta è vissuta e vive tuttora da molti secoli, ma un papa, Pio VII, che era romagnolo e amante della sua terra, ingannato da certi maneggioni di affari, messigli intorno, cedette la spiaggia di sabbia arida e deserta in enfiteusi a privati

perchè la coltivassero e migliorassero. Credevate far un beneficio a Ravenna. Ora siccome la spiaggia aumenta regolarmente, per il ritiro del mare, che cosa successe? che la terra destinata alla vecchia pineta mancò, la pineta rimaneva chiusa e uccisa, non aveva più la spiaggia su cui crescere; ed il nuovo padrone non seminava più pini sulle sabbie amanti dei pini!! Nel 1905 io ero ministro dell'agricoltura, industria e commercio, ed ebbi la fortuna di persuadere i colleghi del Governo del tempo di lasciarmi riscattare questa spiaggia del mare e ridarla alla pineta. La cosa fu difficile perchè si ebbero contrasti, dubbi e liti; la stessa Cassazione aveva deciso, in casi consimili, che i confinanti avevano diritto al terreno che ogni anno il mare, ritirandosi, lasciava scoperto. Io invece sostenevo la tesi che, dopo il 1860, il Governo italiano non poteva lasciar a privati questa spiaggia nuova uscita dal mare, che apparteneva al demanio pubblico. Finalmente fu possibile riscattare questa spiaggia, e non dico con quante difficoltà per gli intrecci di cause, per difficoltà di prove e di documenti, il fatto è che la spiaggia fu riscattata con una spesa di 270 mila lire. Ma non si poté riscattare tutta la spiaggia di Ravenna, dal Lamone al Savio, ma solamente tre quarti di essa, mancò la parte verso il fiume Savio, cioè verso Cervia. Dal 1905 ad oggi, io che da prima, e per tre anni, mi son trovato al suo posto, onorevole ministro Belluzzo, insistetti sempre, con tenacia romagnola, perchè si facesse il rimboschimento. E fu fatto. E insistetti, come deputato per altre cessioni di arenili, e per altri aumenti di pineta. E furono fatti.

In venti anni il mare si è ritirato formando altra nuova spiaggia, e l'azienda forestale ha piantato altri pini felicemente, con cura ed amore, e i pini sono cresciuti a migliaia ed oggi, onorevoli ministri, con la spesa di 270 mila lire iniziali, l'Italia ha un bosco di mille e duecento ettari, una pineta fresca, bella, fiorente che vale parecchi milioni, che rappresenta anzitutto una delle bellezze d'Italia, ed è la naturale continuazione di un'antica bellezza d'Italia che non doveva sparire. Inoltre è un reddito; perchè è parte del nostro demanio forestale, e consente di alimentare con i suoi frutti la nuova Milizia forestale che simpaticamente abbiamo oggi salutata; e dà mezzi per fare nuovi lavori nei boschi.

Come dicevo, il riscatto della zona marina comprende i tre quarti della zona, manca quindi l'ultimo quarto, quello verso Cervia; verso la provincia di Forlì. Onorevole ministro, finchè si è in tempo, prima che il mare si ritiri molto e prepari altri arenili che poi si dovranno riscattare, e comperare, acquisti questo ultimo quarto e compia la fascia verde della provincia di Ravenna. Il bosco attuale di Stato, nato dalla mia legge del 1905, comprende 1200 ettari, la zona mancante sarà di circa 400 ettari, si avrà così una fascia boschiva di una bella estensione, lunga 40 chilometri sul mare. Utile e considerevole, senza considerare tutte le terre nuove che il mare donerà generosamente e che sono adattissime al rimboschimento. Si potrà così fare di questa zona veramente una nuova bellezza d'Italia, «*la divina foresta spessa e viva*». La mia domanda mi sembra onesta e modesta, poichè se si sono spese inizialmente 270 mila lire per avere, in 20 anni, 1200 ettari di pineta, oggi, sebbene i prezzi siano cresciuti, l'onorevole ministro delle finanze certo non si darà pensiero della cifra occorrente. Confido quindi che la domanda onesta *sequir si dea con opera tacendo*. Con questo finisco e, esprimendo fiducia nella iniziativa degli onorevoli ministri, plaudo a tutte le novità del bilancio, che per riguardo del Senato, non voglio qui enunciare e che dimostrano la volontà operosa e la vigile e provvida energia che rispondono agli intendimenti forti ed audaci del Capo del Governo. (*Applausi*).

NICCOLINI EUGENIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLINI EUGENIO. Col decreto 3 gennaio 1926, il ministro dell'economia nazionale dispone che tutti i boschi non vincolati non siano trasformati ad altra coltura senza la autorizzazione del Comitato forestale; e questo fino a che non entrerà in vigore il nuovo vincolo forestale, secondo le norme dettate dalla legge 30 dicembre 1923. Questo provvedimento, che ha incontrato il plauso di tutte le persone competenti in materie forestali e che pochi hanno osservato e fatto osservare, ad ogni modo salverà molti boschi che altrimenti sarebbero andati distrutti prima che entri in vigore il vincolo forestale; cioè si sarebbe chiusa la stalla dopo fuggiti i buoi. Il coro di lodi che ha incontrato questo decreto mi ha fatto

pensare che sarebbe utilissimo che da transitorio diventasse definitivo e fosse esteso a tutti i terreni incolti e cespugliati. E non credo che questo provvedimento troverebbe gran difficoltà di applicazione. Quando nel 1877 si estese il vincolo forestale a 4 milioni e mezzo di ettari di terreno, questo provvedimento suscitò, è vero, nelle nostre popolazioni montanare, un grave malcontento; ma soprattutto perchè in questa larga estensione di terreni era inclusa una quantità di piccoli appezzamenti a coltura di cereali o che potevano esserlo. Difatti, appena si autorizzarono alcune trasformazioni di coltura, il malcontento cessò, e non se ne è più parlato; perchè il vincolo forestale di per sé non impone altri obblighi che quello che impone a se stesso qualunque proprietario oculato che non vuole distruggere in pochi giorni la ricchezza e la vegetazione accumulate in molti anni. Ma in questo momento il proprietario che vuol chiedere la trasformazione di coltura del proprio terreno, deve seguire certe formalità che spesso impongono spese gravi relativamente al poco valore del terreno del quale chiede la trasformazione di coltura, soprattutto per il sopralluogo dell'ispettore forestale. Ma siccome di queste domande non ce ne saranno che poche — perchè pochissimi sono i terreni che potranno essere trasformati a coltura dove c'è il vincolo, e dove poi non esiste questo freno all'avidità o al bisogno, non ce ne sono più — queste spese se le potrebbe addossare lo Stato. E cioè il proprietario che vuole domandare queste trasformazioni, invece di farlo in carta bollata, lo farebbe in carta libera direttamente all'ispettore forestale del luogo, e questi nelle sue abituali gite d'ispezione giudicherebbe se si potesse o no concedere l'autorizzazione richiesta. Spetterebbe poi all'Amministrazione forestale sorvegliare che non si diano autorizzazioni inconsulte. D'altra parte il proprietario che si credesse lesa nei suoi interessi o che credesse che a torto gli fosse stata negata una autorizzazione, ricorrerebbe al Comitato forestale il quale o gli darebbe ragione, o lo condannerebbe nelle spese; e questo potrebbe essere un freno a domande che non avessero fondamento di ragione. Così mi pare che dal vincolo forestale si allontanerebbe qualunque sospetto che si voglia con esso ostacolare la coltura agraria.

Ora poi si vuole intensificare con ragione il servizio di sorveglianza, che purtroppo da molti anni non esiste con grave danno per le nostre foreste; perchè più che ricostituirle, bisogna mantenere quelle che abbiamo: altrimenti si distrugge per dieci e si ricostruisce per uno. La legge del 1910 sul demanio forestale salvò molte foreste specialmente di alto fusto, che sarebbero andate distrutte non perchè non siano redditizie, come le cento volte è stato dimostrato, ma perchè per la loro lenta rotazione poco si affanno alla proprietà privata, sempre più divisa, sempre più oberata d'imposte e che conta l'ore anche al bosco ceduo. E molte altre se ne sarebbero potute salvare, se lo Stato avesse proseguito nel concorso al bilancio del demanio forestale che era salito da tre a sette milioni. Ma lo Stato cessò dal dare questo concorso e, come se questo non bastasse, aggravò il bilancio del demanio forestale di una quantità di spese, giuste, utilissime per l'economia montana, ma che nulla hanno a che fare con l'espansione del demanio forestale. Si disse allora che mancavano i denari. Io non ci ho mai creduto, e tanto meno ci credo ora, perchè ho visto spendere diecine di milioni, per fare palazzi con facciate monumentali che tramanderanno ai posteri la nostra decadenza artistica; ma che mi parevano spesi meglio nelle nostre foreste. Quella legge però del 1910 passa le guardie forestali dalla dipendenza delle provincie alla dipendenza dello Stato. Ma da 3 mila si ridussero a 2 mila; e poi si esonerarono gli ispettori da quelle gite di sorveglianza nelle quali potevano verificare se le guardie facevano il loro dovere. E così di sorveglianza non si parlò più. Ma ora che si vuole intensificarla, io dubito assai che col vincolo forestale nelle condizioni attuali, sia difficile questa sorveglianza se non impossibile. Di aspettare il nuovo vincolo, non mi pare il caso; perchè per attuare il vincolo della legge 1877 ci vollero 40 anni e non pochi milioni; per attuare il vincolo della legge forestale del 1923, che si basa sullo stesso principio di vincolare terreni che potrebbero dar luogo a disordini idrogeologici, c'è da aspettarsi poco di diverso; mentre se si rendesse definitivo il decreto del 3 gennaio 1926, esteso ai terreni incolti e cespugliati, si avrebbe il vincolo forestale applicato immediatamente, senza spesa, e

senza gravissime difficoltà, specialmente se si dessero ai proprietari quelle facilitazioni per la trasformazione di coltura a cui ho accennato prima.

Per quel che riguarda i boschi, il vincolo forestale domanda soltanto che non si taglino se non hanno raggiunto un minimo di maturità, che non si mandi il bestiame a pascolare nelle tagliate perchè non guastino la nuova vegetazione e si lascino quelle poche matricine per la riproduzione. È tutto qui. Anzi, io sono rimasto sorpreso come nella legge del 1923 si siano esonerati dal pagamento di una parte dell'imposta fondiaria i proprietari colpiti dal vincolo. Avrei capito che, se si voleva favorire qualcuno, si fosse favorito chi aveva contribuito alla ricostituzione delle foreste, non quelli che hanno contribuito a distruggerle.

Perchè, onorevoli senatori, è doloroso a dirsi, ma se non si provvede energicamente e sollecitamente — e non a chiacchiere, come si è fatto fino ad ora — presto in Italia non avremo più boschi.

Quando la statistica dice che abbiamo 4 milioni e mezzo di ettari di bosco su nove milioni d'ettari di montagna, io ritengo che essa chiami boschi quelle che sono le sassicaie cespugliate delle quali abbonda purtroppo l'Appennino e la Sardegna, dove dal 30 per cento siamo scesi all'8 per cento di bosco; e mentre quest'isola forniva di carbone tutto il litorale tirreno, ora ne ha poco più di quanto occorre ai suoi bisogni interni. E tutti noi sappiamo che ogni anno cresce l'importazione del legname estero. Siamo arrivati ad un miliardo e 200 milioni di lire. Ora, che non ci si possa esimere dall'importare più o meno grano dall'estero, potrà anche darsi; ma per il legname no davvero. Con nove milioni d'ettari di montagna dove l'unica coltura proficua è il bosco, ne dovremmo avere non solamente quanto abbisogna alle nostre necessità, ma anche a sopportare vittoriosamente la concorrenza con l'estero in tanti lavori dove occorra legname; ed anche da esportarne. Ma quando anche, e ci vorranno molti anni, i nostri nipoti avranno ricostituito le foreste sulle nostre montagne, bisognerà pure che noi gli abbiamo conservato quelle poche foreste di farnia che ancora rimangono; tanto poche che noi facciamo venire

dalla Slavonia il legname necessario per i vagoni ferroviari, e per molti bisogni dell'esercito e dell'armata. Questo accade in tempo di pace; ma in tempo di guerra come faremo? Ho detto che poche sono le foreste, e qualcuna di esse è in mano ai comuni. Ora io ho sempre paura di vederle da un giorno all'altro trasformate in palazzi comunali o in qualche monumento al primo podestà (*si ride*).

Questo mi fa terrore, perchè io credo che qualunque sacrificio si faccia per salvare il nostro patrimonio forestale, sia giustificato. Perciò mi rivolgo all'onorevole ministro, perchè voglia salvare queste poche foreste che ancora rimangono nel nostro bel Paese, così barbaramente deturpate. (*Vive approvazioni*).

LUIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGGI. Onorevoli colleghi, l'onorevole ministro dell'economia nazionale ha molte benemeritenze per le importanti iniziative da lui prese e volte all'interesse della produzione. Fra queste numerose iniziative permettetemi di rilevarne specialmente tre, che hanno molta importanza di per se stesse in tempi normali, ma che avranno un'importanza eccezionale nell'avvenire, se per disavventura i rifornimenti, che siamo costretti a importare dall'estero di alcune materie prime, venissero turbati in alcuni momenti o addirittura arrestati in certi altri.

La più importante di queste iniziative è la protezione che l'onorevole ministro dell'economia nazionale ha dato al nostro patrimonio forestale, dal quale noi possiamo derivare molti combustibili e soprattutto molti sottoprodotti necessari alle nostre industrie. L'altra iniziativa riguarda la produzione del carburante nazionale, tanto necessario per moderare le nostre importazioni di benzina dall'estero. E la terza iniziativa infine riguarda gli incoraggiamenti già accordati alla produzione dei metalli così detti « leggeri », e maggiori ne darà nell'avvenire.

Per la protezione e per gli incoraggiamenti allo sviluppo del nostro patrimonio forestale, di cui tutti riconosciamo l'importanza somma, rilevo che fino ad ora l'opera dei ministri dei passati Governi era limitata a piantare degli alberi e poi abbandonarli alla loro sorte, o tutto al più proteggere platonicamente quelli

esistenti, e niente affatto quelli nuovi. È soltanto con la istituzione della milizia forestale, che le piante saranno effettivamente protette, e il patrimonio boschivo potrà aumentare realmente. Ed un altro provvedimento, che gioverà esso pure alla protezione delle piante, è quello che riguarda la tassa sulle capre, giacchè tutti sanno che le capre sono le più pericolose nemiche degli alberi. Con l'istituzione della milizia forestale e con la legge che regolerà il pascolo delle capre, credo che lo sviluppo delle nostre foreste riceverà un aiuto notevolissimo. Sarà questo il modo di risolvere un problema finora rimasto insoluto e che — oltre i combustibili — la enorme influenza sul regime delle acque.

Per quanto riguarda il carburante nazionale, si deve dar lode all'onorevole ministro della economia nazionale per gli aiuti volti ad incoraggiare l'utilizzazione dell'alcool: ma soprattutto gli si deve dar lode per il disegno di legge col quale si fa obbligo di mescolare fino al 10 per cento di alcool denaturato alla benzina. È questo un primo passo che merita di essere seguito e perfezionato mediante esperimenti, fatti su larga scala, con l'uso della miscela di benzina con l'alcool anidro di origine nazionale.

Ed un terzo punto sul quale debbo dar lode all'onorevole ministro è quello che riguarda gli incoraggiamenti che ha dato e sta dando allo studio della produzione e delle applicazioni dei metalli leggeri e specialmente dell'alluminio. L'alluminio è un metallo che in lega con altri metalli, può sostituire in molti lavori il rame, tanto largamente impiegato negli impianti elettrici. L'Italia è ricca di questi minerali dai quali possono estrarsi l'alluminio, il magnesio, il calcio, e quindi ogni incoraggiamento dato alla produzione industriale di questi metalli è degno di lode, perchè permetterà di utilizzare materie nostrane e diminuire la nostra dipendenza dall'estero.

Faccio perciò voti che l'onorevole ministro dell'economia nazionale continui energicamente per la strada in cui si è messo, e non si stanchi di fare nuovi tentativi e incoraggiare i nostri industriali ed aiutarli, anche con sussidi, in questa opera d'importanza nazionale (*approvazioni*).

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli senatori.

LA POLITICA ECONOMICA E QUELLA MONETARIA.

La politica economica delle nazioni è indubbiamente legata alle condizioni della loro moneta; ma, sia che la moneta vi abbia corso normale, sia che essa vi abbia corso forzoso — ed in tal caso o stabilizzato, o con periodo di regime perturbato, per effetto o dell'inflazionismo o del risanamento attraverso la deflazione — vi sono dei canoni fondamentali che devono essere sempre seguiti, mentre altri canoni devono essere tenuti presenti solo durante il periodo di regime monetario perturbato, allo scopo di impedire che le pure fonti della produzione vengano intorbidate dalla speculazione.

La politica economica delle nazioni è, poi, in ogni periodo intimamente connessa alla disponibilità di energie e di materie prime del rispettivo territorio e relative colonie; ma è guidata anche da considerazioni, nelle quali il concetto della difesa e le necessità demografiche hanno sempre la prevalenza.

La politica economica dell'Italia, che nelle attività produttrici è nazione relativamente giovane, deve, pertanto, in via normale, avere presenti sia le proprie disponibilità di energie e di materie prime ed i progressi che si compiono nel campo tecnico per la loro utilizzazione, sia le necessità relative alla vita ed allo sviluppo delle industrie cosiddette chiavi o basilari, delle quali il progresso tecnico, conseguente alle conquiste della scienza, sposta continuamente le zone di azione.

Ma in periodo di regime monetario perturbato, il Governo deve ancora più attentamente vigilare, affinché alcuni rami della produzione non perdano il proprio carattere tecnologico, fondato sulla scienza e sulla tecnica, per prendere la figura triste di una impresa di speculazione sui cambi, che accelera oltre misura il ritmo del proprio lavoro quando in regime inflazionista il guadagno è largo e sicuro, per ritardarlo, pure in modo esagerato, quando il

guadagno accenna a diminuire e le prime difficoltà, per effetto di una politica monetaria risanatrice, compaiono.

La produzione ha sempre avuto alternati i periodi di prosperità e di difficoltà; questa alternanza è nella natura delle cose, perchè in agricoltura essa dipende dall'andamento delle stagioni, nell'industria da quella dei mercati delle materie prime e dei prodotti.

I produttori dell'agricoltura e dell'industria devono, pertanto, avere tutti l'abilità di preparare il volante economico che immagazzini i maggiori utili realizzati nei periodi buoni, per compensarne la diminuzione in quelli meno favorevoli.

L'affrettarsi a distribuire i maggiori utili realizzati nei periodi di facili guadagni è un grave errore; così operando, si provoca uno sproporzionato aumento nel prezzo dei titoli, che poi si risolve in un altrettanto esagerato ribasso allorchè l'utile da distribuire diminuisce o manca, si favorisce la speculazione, ma si allontana la fiducia del pubblico dei risparmiatori dai titoli industriali e se ne facilita, quindi, il concentramento in mano di enti i quali, per la loro natura speculativa, sono più disposti ad aggravare le situazioni nei momenti difficili che a cooperare per migliorarle a beneficio della economia generale.

L'intervento del Governo, il quale vuole tutelare le industrie meglio organizzate e desidera che esse abbiano sempre a disposizione un volante economico sufficiente a far loro superare i punti morti della produzione, è quindi doveroso, e questo dovere sente in modo speciale il Governo Nazionale Fascista, che in materia economica ha un programma chiaro e preciso, in armonia a quello altrettanto chiaro e preciso di rivalutazione della lira, e che tali programmi intende svolgere senza badare agli interessi dei pochi i quali credono che la produzione sia solo materia di speculazione, e, mentre sono pronti ad assecondare tutte le iniziative quando la moneta sta perdendo il proprio valore, diventano impotenti a qualsiasi buona iniziativa quando la moneta risale, faticosamente ma dignitosamente, la china sulla quale la politica monetaria del dopo guerra l'aveva fatta discendere.

Il Governo vuole applicata la massima economia sana in regime monetario sano.

Esso pertanto, forte dell'appoggio dei molti produttori italiani che la produzione intendono, invece, come una nobile manifestazione delle qualità più elette della nostra razza, vigila non solo perchè dalla produzione si allontanino i parassiti che vi si sono aggrappati nel periodo inflazionista del dopo guerra, ed ha a disposizione per questa bisogna degli ottimi anticrittogamici, ma, in relazione alla sua decisa ed invariabile politica monetaria, crede sia suo preciso dovere incoraggiare la produzione a spostarsi dal campo di azione, nel quale esso ha fino ad oggi agito, a quelli nuovi preparati dal progresso tecnico e scientifico, specialmente quando sa che altre nazioni produttrici questo hanno già fatto o stanno facendo, ed ha la convinzione che grande può essere il danno alla economia della Nazione ed alla produzione nazionale, conseguente alla permanenza in una zona ormai sterile e dai produttori delle altre nazioni abbandonata. (*Approvazioni*).

In base a queste considerazioni e dall'esame obiettivo della situazione e dello svolgimento dei fatti economici di questo ultimo periodo, ho nell'altro ramo del Parlamento affermato:

1° che la crisi economica italiana, in realtà lieve, specialmente se confrontata con quella ancora oggi attraversata da altre nazioni produttrici, non è stata che una logica derivazione della crisi mondiale conseguente alla grande guerra.

2° che tale crisi è dovuta allo squilibrio, manifestatosi solo alla fine del 1926, fra la produzione ed il consumo, per la contrazione di questo ultimo dopo che, per effetto dello assestamento delle economie singole, i bisogni eccezionali, nati dall'arresto della produzione civile durante la guerra e dal miglioramento del tenore di vita delle classi meno abbienti nel dopo guerra, si sono stabilizzati sopra un piano a livello superiore del piano precedente, con consumi, cioè, innegabilmente maggiori, ma sempre inferiori alla aumentata potenzialità della produzione industriale.

3° che la politica monetaria, energicamente sviluppata dopo il discorso di Pesaro, non è, pertanto, come alcuni hanno creduto, la causa della diminuita domanda di prodotti

della nostra industria all'interno e tanto meno all'estero.

Anzi, per quanto riguarda le esportazioni, si dovrebbe quasi concludere il viceversa ed infatti il loro valore in oro, secondo le statistiche, è, dal mese di ottobre 1926 ad oggi, aumentato, come dimostrano le seguenti cifre in milioni di lire oro :

Ottobre . . . 1925 . . .	366	1926 . . .	391	} cifra massima raggiunta nel dopo guerra.
Novembre . . . » . . .	354	» . . .	371	
Dicembre . . . » . . .	373	» . . .	442	
Gennaio . . . 1926 . . .	238	1927 . . .	264	
Febbraio . . . » . . .	288	» . . .	302	
Marzo . . . » . . .	312	» . . .	328	
Aprile . . . » . . .	298	» . . .	340	

È inoltre, dall'ottobre 1926, variato favorevolmente il rapporto mensile fra le importazioni e le esportazioni, come si rileva dai seguenti dati :

MESE	Anno 1925	Anno 1926	Anno 1927
Ottobre	1,06	0,95	—
Novembre	1,17	1,08	—
Dicembre	1,40	1,15	—
Gennaio	—	1,85	1,74
Febbraio	—	1,61	1,52
Marzo	—	1,62	1,47
Aprile	—	1,73	1,47

4° che la politica di rivalutazione porterà dei notevoli benefici alla economia italiana, se il processo risanatorio sarà assecondato dagli organi della produzione, del commercio e del credito e se questi si sforzeranno di adeguare al valore della moneta quello degli elementi della produzione ed il costo oggi ancora eccessivo del denaro, mentre la politica inflazionista iniziata durante la guerra, continuata nel dopo guerra, ed arrivata, verso la fine del 1920, alla fase acuta con la massima circolazione complessiva di circa 22 miliardi, ha portato, come primo risultato, perchè non fiancheggiata da adeguati provvedimenti economici, una serie di agitazioni e di scioperi, che sboccarono nella occupazione delle fabbriche, avvenuta, appunto, nel settembre del 1920.

Memento per coloro i quali hanno dimenticato i fatti e le date.

5° le disposizioni che agricoltura, industria, e commercio devono prendere per assecondare la politica di rivalutazione della lira e per trarre da tale politica e dalle qualità intrinseche della nostra razza i massimi benefici, sono, in sintesi :

a) abolizione completa delle bardature di guerra e di quelle a base inflazionista del dopo guerra ancora rimaste nel campo della produzione del commercio e del credito, e quindi attuazione della più volte prospettata, e nelle intenzioni sempre lodata; concentrazione, specializzazione ed unificazione della produzione e conseguente demolizione di tutte le sovrastrutture spuntate durante la guerra, sviluppate ancora nel dopo guerra ed oggi ingombranti ed inadatte per affrontare la lotta nel campo della libera concorrenza ;

b) organizzazione tecnica della produzione su basi moderne, armonizzate con la natura delle nostre possibilità attuali, nell'intento di realizzare la riduzione dei costi di produzione.

I SALARI E LA PRODUZIONE.

Ho già affermato che l'incidenza del costo della mano d'opera sul prodotto è oggi, per alcune delle nostre industrie, ancora superiore a quella della mano d'opera di altre Nazioni concorrenti.

Il valore del rendimento medio del nostro lavoratore è oggi, infatti, relativamente più basso di quanto dovrebbe e potrebbe essere, ma è, anche questa, una conseguenza della guerra e della politica inflazionista del dopo guerra, la quale, rendendo apparentemente facili i guadagni; ha fatto trascurare le regole della produzione, che dovevano renderli minori, ma sicuri e duraturi.

Pertanto la nostra produzione si trova ora di fronte ad un dilemma : o riduzione di salari o aumento del rendimento dei lavoratori, mentre ragioni evidenti di natura economica consiglierebbero, invece, alla nostra produzione di incamminarsi gradualmente, per diretta conseguenza di un maggior rendimento

della mano d'opera, sulla strada degli alti salari.

I migliori produttori italiani sono, del resto, i primi a riconoscere i benefici della politica degli alti salari ed a desiderare che si crei l'ambiente di intensa produzione singola che ne faciliti l'applicazione; nessuno più di loro è, infatti, convinto che è utile alla produzione italiana elevare il tenore medio di vita delle classi lavoratrici, per accrescere i consumi sani, quelli che elevano lo spirito ed educano la mente; ma giustamente essi domandano, in nome della produzione bene organizzata e specialmente di quella che deve lottare sui mercati internazionali, che gli alti salari siano una conseguenza dell'alto rendimento della mano d'opera.

È evidente che la odierna lotta per il mantenimento del mercato interno e di quelli stranieri, insidiati dalla formidabile concorrenza estera, richiede che venga da noi cambiata l'unità di misura delle merci, che devono essere in relazione al lavoro prodotto, in modo che ad un minimo di salario debba corrispondere un minimo di produzione. La produzione non può più seguire oggi il criterio filantropico di occupare anche chi rende poco, per ridurre la disoccupazione.

Per l'industria italiana la riduzione dell'incidenza dei salari sul valore del prodotto, ossia la variazione dei salari in valore assoluto per effetto del maggiore rendimento singolo, è problema che non può essere dilazionato, ma affrontato, con ferma volontà e con intelligente energia.

Questo problema ha due aspetti: l'aumento del rendimento singolo preso a sè, e l'aumento di questo rendimento per effetto della migliore organizzazione tecnica introdotta nella produzione sia agricola che industriale.

LA NECESSITA' E I VANTAGGI DELLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

Nell'uno e nell'altro caso, la organizzazione scientifica del lavoro prende il posto principale, giacchè essa permette al lavoratore una maggiore produzione con una minore spesa di energia; la scienza applicata ai metodi di lavoro ha portato, dove tale applicazione è

stata attuata, dei risultati insperati; e se si pensa ai progressi realizzati in questo campo da alcune nazioni produttrici, e specialmente dalla Germania, che sta ora riorganizzando le proprie industrie su basi tecniche e scientifiche moderne, senza preoccuparsi nè della chiusura di stabilimenti ormai vecchi e non trasformabili, nè della disoccupazione così creata, c'è veramente da preoccuparsi e da temere di non arrivare in tempo ad arginare, anche con i necessari sacrifici, l'ondata di prodotti a buon mercato, con i quali queste nazioni si preparano ad invadere tutti i mercati.

L'aumento della produzione singola nei lavoratori è essenzialmente problema di istruzione professionale, problema che indirettamente coinvolge quello di tutta la istruzione tecnica. È, infatti, inutile pretendere di ottenere dei buoni operai e degli ottimi capi, se non si hanno per le loro scuole degli insegnanti di valore, che uniscano delle qualità didattiche ad una passione per l'insegnamento che assomigli ad un apostolato, e questi insegnanti non si possono educare che da tecnici, che all'alta coltura scientifica uniscano un grande senso pratico per pratica vissuta.

L'Italia ha di questi insegnanti, ha delle scuole nelle quali la istruzione professionale è condotta con criteri teorico-pratici moderni, ma questi insegnanti e queste scuole sono ancora in numero esiguo.

Molto la istruzione professionale italiana attende dal contributo di volontà e di mezzi che i Sindacati potranno dedicare alla preparazione di capi e di maestranze che abbiano la chiara concezione del rendimento del lavoro ed all'incremento della produzione dedichino l'attività e l'entusiasmo portati dalla convinzione che, in regime fascista, chi lavora produce prima di tutto per l'Italia, per la sua potenza, per la sua grandezza. (*Approvazioni*).

Altri vantaggi indiretti portano all'economia della nazione i perfezionamenti introdotti nel campo tecnico della produzione.

In primo luogo, la riduzione dei costi produce la stabilizzazione di un maggior consumo che concorre a ridurre nel tempo le oscillazioni della domanda, e conseguentemente lo squilibrio fra produzione e consumo. È pertanto reso più agevole ai produttori di sopportare il peso dei piccoli volanti economici, ne-

cessari per superare i punti morti delle crisi lievi e passeggiere, così come l'impiego delle armi consigliate dalla scienza e dalla tecnica, ha portato nel campo agricolo una sensibile diminuzione nelle differenze tra il raccolto delle annate buone e quello delle annate meno buone.

In secondo luogo, la organizzazione tecnica coopera indirettamente alla formazione ed allo sviluppo di una coscienza coloniale nella Nazione.

Per quanto grandi siano le virtù e la volontà del popolo italiano, per quanto siano rapidi e notevoli i progressi delle scienze, giorno verrà nel quale l'Italia non potrà più economicamente contenere tutto il suo popolo, se esso non sarà reso meno fecondo dall'urbanesimo, che il fascismo intende combattere come un fenomeno patologico antisociale, antieconomico. (*Approvazioni*).

L'Italia dovrebbe allora affannosamente cercare nuove terre, sulle quali riversare la esuberante popolazione, mentre è opportuno che questa necessità si sviluppi con una graduazione che permetta di dominare e regolare la situazione.

È pertanto opportuno ed utile rafforzare nel popolo italiano, tanto attaccato alla propria terra, e specialmente negli uomini che formano le classi dirigenti, ancora più resistenti a portare le loro attività fuori del territorio nazionale, la coscienza coloniale, la persuasione che fuori dell'Italia si deve andare, ma non per valorizzare le terre delle altre nazioni, bensì quelle sulle quali la bandiera nostra indica il dominio. (*Bene*).

Ora, tale coscienza viene principalmente alimentata in patria dai fatti che dimostrino la impossibilità di dare lavoro al popolo che vuole lavorare, quando la agricoltura, l'industria ed il commercio, che esso ha faticosamente creati, siano modernamente organizzati; e le necessità demografiche sono meglio riconosciute all'estero, quando le condizioni della nostra produzione non ci possono venire rimproverate come retrograde.

Si può enunciare anche un altro vantaggio portato dalla organizzazione razionale del lavoro

Le guerre del futuro saranno vinte dai popoli che avranno l'industria e l'agricoltura meglio specializzate ed organizzate, perchè

maggiore sarà la produzione di materiale bellico e di vettovaglie che tali nazioni potranno ottenere con lo stesso numero di lavoratori impiegati. La organizzazione razionale del lavoro permetterà, pertanto, di ottenere la massima produzione con il minimo impiego e la minima spesa di mano d'opera, aumentando quindi le disponibilità di uomini per la difesa.

Affermo, anzi, che una industria ed una agricoltura modernamente organizzate cooperano quanto l'efficienza bellica di una nazione a creare la convinzione della esistenza di una forza, e la forza in potenza si impone sempre al rispetto delle altre nazioni.

I perfezionamenti tecnici nei sistemi di produzione, ma soprattutto il maggior rendimento singolo da parte dei lavoratori e la conseguente diminuzione dei costi di produzione, concorreranno infine a creare l'ambiente economico nel quale la nostra moneta potrà meglio respirare e più sicuramente difendersi contro gli assalti di coloro i quali non hanno mai protestato quando la lira in pochi mesi perdeva il doppio del valore ora faticosamente guadagnato in otto mesi, ed hanno creduto, od ha fatto loro comodo il credere, che fosse un indice di prosperità la facilità del credito, l'affannosa creazione di nuove società anonime, l'aumento dei prezzi, della speculazione, dello sperpero, mentre questi non erano che segni premonitori della crisi sopravvenuta. (*Bene*).

LA BILANCIA COMMERCIALE.

Altri importanti elementi possono però dare un contributo notevole alla creazione dell'ambiente favorevole per la rivalutazione della nostra lira, principale, tra essi, il miglioramento della bilancia commerciale.

Migliorare la nostra bilancia commerciale, ossia diminuire il rapporto tra le importazioni e le esportazioni, vuol dire somministrare alla nostra lira il farmaco per renderla robusta, significa dare alla massa degli affari sani uno sviluppo che può servire alla rivalutazione quanto una riduzione della circolazione.

La storia economica passata e recente delle nazioni produttrici ci offre qualche esempio di rivalutazione della moneta avvenuta solo per

il forte sviluppo dato agli affari concreti, basati sulla accresciuta produzione.

Il che dimostra che, se è facile stampare della carta moneta e molto difficile ritirarla dalla circolazione, una nazione può sempre trovare in sé stessa le energie per liberarsi dalla piaga del corso forzoso; è problema di volontà intensamente tesa verso lo scopo che si vuole raggiungere.

Taluno pensa che sia possibile diminuire la cifra delle importazioni col semplice aumento dei dazi doganali; io non escludo che in alcuni casi si debba ricorrere anche a questo espediente, ma in tesi generale bisogna avere presenti le ripercussioni che gli aumenti di dazi doganali portano al commercio internazionale ed alle ritorsioni che possono avvenire.

Purtroppo l'aumento dei dazi doganali è oggi chiesto con insistenza dalla produzione estera e provvedimenti recenti, o in via di attuazione da parte di altre nazioni, minacciano un sensibile danno alla nostra esportazione; questo significa che il marasma della produzione è all'estero ancora più forte che in Italia.

Auguriamoci il ravvedimento preceda in tempo i provvedimenti, giacché la storia dimostra che i forti dazi doganali sono delle muraglie, dietro le quali la produzione facilmente si addormenta: essi favoriscono la stasi, l'inerzia, mentre, anche nel campo economico, solo la lotta è vita e progresso.

LE PASSIVITÀ E LE ATTIVITÀ DELLA NOSTRA BILANCIA COMMERCIALE.

È noto che il rapporto fra la cifra delle importazioni e quella delle esportazioni è sempre stato per l'Italia superiore all'unità e nell'anteguerra esso ha toccato delle punte di valore massimo nei periodi di crescita della industria, nel 1887 con 1,54, nel 1908 con 1,68, ha toccato il valore massimo di 2,72 nel 1919, nel quale anno si svilupparono nuove industrie meccaniche, siderurgiche, tessili, chimiche e si riprese in grande la costruzione di nuovi impianti idroelettrici; poi tale rapporto è andato annualmente diminuendo ed ha avuto il valore medio di 1,44 nel 1925, di 1,39 nel 1926.

È evidente che la politica economica del-

l'Italia deve essere diretta a ridurre ulteriormente il valore di tale rapporto, con la stimolazione delle energie interne della produzione, affinché essa possa sostituire delle materie prime nazionali a quelle importate, o fabbricare dei prodotti di qualità tale che essi si impongano a quelli stranieri e siano dagli italiani preferiti; la politica economica dell'Italia deve essere diretta anche ad aumentare le esportazioni con la loro organizzazione, con la loro disciplina, con la loro qualità.

Ora, se si esamina la nostra bilancia commerciale degli ultimi anni, si vede che le falle più grandi della sua struttura sono principalmente sei, mentre le sue risorse sono fondamentalmente quattro.

Le falle sono dovute:

- 1° alle importazioni di cereali;
- 2° alle importazioni di carne, di pesce e dei loro derivati;
- 3° alle importazioni di combustibili solidi e liquidi;
- 4° alle importazioni di metalli grezzi o lavorati e di macchine;
- 5° alle importazioni di alcune materie tessili vegetali ed animali;
- 6° alle importazioni di legnami.

Le risorse sono dovute principalmente:

- 1° alla esportazione di ortaggi, frutta, bevande e derivati e prodotti del latte;
- 2° alla esportazione della seta e della canapa;
- 3° alla esportazione delle automobili;
- 4° alla esportazione degli oggetti di moda.

In queste esportazioni la qualità, prodotto della intelligenza, ha una influenza preponderante.

Tralascio le cifre relative ai diversi gruppi, che gli Onorevoli Senatori possono leggere sulle pubblicazioni che riguardano il nostro movimento commerciale, cifre che variano di anno in anno. Affermo, però, ancora una volta, che la diminuzione delle cifre dei primi sei gruppi e l'aumento delle cifre degli altri quattro è principalmente un problema di volontà.

I PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA BILANCIA COMMERCIALE.

Problema di volontà e solo di volontà è, infatti, la battaglia del grano, che, come ripe-

tutamente è stato affermato, è la battaglia di tutta l'agricoltura italiana; essa è nota nel suo svolgimento e nei suoi primi risultati; è una battaglia ardua e lunga, per la quale continuamente si preparano e perfezionano le armi e si temprano lo spirito degli uomini.

Le armi, ossia le macchine per la lavorazione razionale del suolo, i fertilizzanti per la sua nutrizione, la disciplina delle acque per la sua irrigazione.

Gli uomini, col riordinamento e l'aumento delle Cattedre ambulanti di agricoltura e delle loro sezioni, che erano 234 nel 1923, e sono oggi più di 500, col perfezionamento della istruzione agraria nelle scuole di ogni grado.

Il Governo Fascista vuole che i cattedratici siano i sacerdoti, gli apostoli del nuovo credo che per la agricoltura italiana ha proclamato il Capo del Governo, affinché questa nostra terra — che ha origini geologiche così diverse e quindi diversa composizione chimica, diversa struttura fisica, che ha altitudini varie, e condizioni diverse di clima — possa essere tutta razionalmente ed intensamente utilizzata per le colture più adatte. (*Approvazioni*).

Col perfezionamento della coltura del grano, intesa ad aumentare la produzione unitaria, il Ministero non trascura quella di piante o tuberi che possono aiutare a risolvere il problema della nostra panificazione; le colture di soia, di mandioca, sono incoraggiate, la prima con provvedimenti già emanati, la seconda con esperienze in corso.

Anche l'economia del grano è curata ed il decreto sull'abburrattamento delle farine, applicato fra difficoltà che dipendono dalla natura degli uomini, dà risultati che miglioreranno man mano che si perfezionerà la tecnica dell'arte molitoria.

Anche i problemi zootecnico e della pesca che, risolti, debbono servire a chiudere la seconda delle falle della nostra bilancia commerciale, sono problemi di volontà, ambedue affrontati in pieno dal Governo fascista; il primo, con l'attuazione di una serie di provvedimenti proposti da una Commissione appositamente nominata, provvedimenti che si ingranano con quelli generali per l'agricoltura, il secondo con una azione intesa a favorire e promuovere la formazione di Consorzi per la

pesca razionale nelle zone popolate di pesce, con una organizzazione industriale che va dall'uso dei mezzi idonei con battelli a motore sussidiati in relazione al quantitativo pescato, ai mezzi di raccolta del pesce nelle zone di pesca ed al suo trasporto in frigoriferi preparati in appositi porti, alla sua distribuzione ai centri di consumo, alla sua vendita in mercati disciplinati.

Tale politica concorrerà a ridurre il costo della vita, che fino a poco tempo fa guardava ancora troppo dall'altro la rivalutazione della lira, sdegnoso e recalcitrante nel seguirla, mentre è stato in passato pieno di slancio e di impazienza nel seguire e talvolta nel galoppare davanti alla svalutazione, ed all'aumento conseguente delle mercedi e degli stipendi. (*Commenti*).

Anche il problema dei combustibili solidi o liquidi — la terza delle falle della nostra bilancia — può essere, fino ad un certo punto, problema di volontà, ma alle volontà devono fare eco le possibilità; i casi, infatti sono due: o il nostro sottosuolo nasconde le quantità di combustibili solidi e liquidi necessari per la vita economica del Paese, ed allora il problema della loro utilizzazione è solo problema di volontà, o il nostro sottosuolo non nasconde queste materie in quantità sufficienti o della qualità necessaria, ed allora il problema di volontà si sposta dal campo delle ricerche nel sottosuolo a quello delle ricerche scientifiche.

In entrambi i casi, è però problema di volontà ridurre il consumo dei combustibili importati, con la loro razionale utilizzazione o cercare dei sostituti fino dove è possibile, utilizzando le risorse nazionali.

Ricordiamoci sempre che 7 miliardi di chilowattore di energia elettrica prodotti annualmente nei nostri impianti idroelettrici, romanamente concepiti ed attuati, ci fanno risparmiare ogni anno circa 7 milioni di tonnellate di carbon fossile. (*Commenti, approvazioni*).

Ora, per quanto riguarda i combustibili solidi, l'Italia sa di possedere delle miniere di antracite e di lignite di diversa qualità; non si è trovato fino ad oggi il combustibile dell'età media carbonifera da paragonare a quello migliore estero, e molte discussioni si sono fatte

in passato sulla possibilità o meno della sua esistenza nel nostro sottosuolo.

A risolvere la questione ha pensato il Governo Fascista il quale, accogliendo le ipotesi dei geologi migliori, ha iniziato le ricerche dove maggiori sono le probabilità di esistenza del carbone, per la accertata presenza di rocce e di fossili del periodo carbonifero, ed a Jano, presso Volterra, una sonda è già arrivata a 70 metri di profondità, attraversando strati del periodo carbonifero più recente, con la speranza di arrivare presto a quelli del carbonifero medio ben nutrito di carbone; a Palazzo Adriano, in Sicilia, incominceranno presto gli assaggi in una zona dove si presume esista il carbonifero non sterile; in Sardegna, nella Nurra, un sondaggio in corso da parte di una compagnia locale, arrivato oggi a 240 metri, sta attraversando gli strati di trachiti del terziario.

Intanto è confortante il fatto che la utilizzazione della nostra lignite si va estendendo, che la metallurgia italiana e molte altre industrie, dolcemente premute dal Governo, stanno deviando verso la utilizzazione loro in luogo del combustibile importato, sull'esempio eloquente delle utilizzazioni fatte da altre nazioni, dalla Germania specialmente.

Quanto ai combustibili liquidi, al petrolio, io non voglio ripetere la opinione già manifestata lo scorso anno, che riassumeva quelle di geologi eminenti italiani e stranieri sulle probabilità della sua esistenza nel nostro sottosuolo; mi conforta in questa mia convinzione il fatto che fino ad oggi coloro che hanno cercato seriamente il petrolio dove maggiori sono le probabilità che esso esista lo hanno trovato; e non mi resta che augurare la intensificazione delle sue ricerche da parte della società alla quale lo Stato ha demandato l'incarico di eseguirle; in materia di ricerche petrolifere, basta che su dieci sondaggi se ne trovi uno produttivo, per pagare le spese fatte ed il territorio italiano, per le manifestazioni in entità ed in estensione superiori di gran lunga a quelle che hanno spinto gli americani alle loro ricerche, attende di essere in molte zone perforato, oltre che intensamente, soprattutto con convinzione e con fiducia.

Come italiano, come tecnico, come Ministro, penso al rivolgimento della nostra economia,

se l'Italia potesse ottenere dal sottosuolo, in quantità sufficiente per un lungo periodo di tempo, i combustibili necessari per i bisogni della sua produzione, ma intanto provvedo, attraverso l'Ente per il controllo della combustione, a ridurre il consumo con la migliore utilizzazione, a sostituire l'alcool ed il carbone di legna alla benzina, a facilitare la costruzione di impianti di distillazione, a intensificare le ricerche per la sintesi dei carburanti.

Tutte le strade che possono condurre alla nostra necessaria indipendenza da una servitù tanto pericolosa sono tenacemente tentate dal Governo nazionale fra difficoltà grandi, lo confesso, in mezzo ad apatie inspiegabili; ma ci basta che una sola strada arrivi alla metà!

Sulla questione della importazione dei metalli grezzi o lavorati ho brevemente intrattenuto il Senato lo scorso anno; mi preme ora dare la assicurazione che, grazie alle disposizioni ed alle iniziative prese dal Ministero dell'Economia Nazionale, cesserà fra qualche tempo la importazione del piombo, giacchè i relativi minerali saranno lavorati in Italia, ed altrettanto avverrà per lo zinco, per l'alluminio e per il magnesio; gli stabilimenti esistenti che producono alcuni di questi metalli dai minerali italiani, sono, o in fase di ingrandimento, o allo stato di progetto, od in esecuzione; altre officine saranno create dalla iniziativa privata, che non è rimasta sorda agli inviti del Ministro.

Ancora nulla posso dire di preciso per quanto riguarda il rame e le sue leghe, per cui siamo stati nel 1926 tributari dell'estero per ben 634 milioni di lire carta.

Ho fatto accertare il patrimonio minerario di rame sulla scorta delle antiche coltivazioni e su quella di nuove promettenti ricerche e sto adoperandomi per la costituzione di un Consorzio del rame fra i detentori di miniere attive, per la coltivazione delle miniere ora abbandonate e la estrazione dal minerale del rame commerciale.

Credo, in base alle ricerche fatte, che il patrimonio minerario italiano, in fatto di rame, sia tale da potere ridurre la importazione annua in misura notevole; fino ad oggi sono stati accertati ben 322 giacimenti di minerali di rame di qualche importanza e le ricerche non sono ancora terminate.

La metallurgia italiana verrà così gradatamente resa indipendente e si eviterà in avvenire che i nostri minerali se ne vadano a subire la lavorazione fuori dei confini, per ritornare sotto forma di metalli, tanto più che questo doppio viaggio, se non costa di più del trasporto in Italia del solo carbone necessario al loro trattamento, impedisce che dal carbone si ricavano tutti i sotto-prodotti ora importati.

Problema di volontà è pure quello relativo alla nostra siderurgia, in passato molto discussa ed altrettanto, a torto ed a ragione, calunniata; a torto, quando si guarda alle sue benemerienze, alle sue tradizioni, alla sua storia; a ragione, quando alcuni suoi esponenti volevano trasformarla in una industria a base di carta da giornali per difendere delle posizioni o sostenere delle tesi in contrasto col problema fondamentale, che è essenzialmente e solamente tecnico, perchè è problema di organizzazione della produzione.

Nel 1926 questa industria ha importato 228,000 tonnellate di minerale di ferro e ne ha scavato in Italia circa 450 mila; ha importato per 683,000 tonnellate di rottami di ferro ed acciaio ed 82,000 di rottami di ghisa, utilizzando tonnellate 720,000 di rottame italiano; ha prodotto circa 329,000 tonnellate di ghisa e ne ha importate per 177,000.

Ha prodotto per 1,619,828 tonnellate di acciaio e ne ha importate per 354,000. Le cifre citate delle importazioni di ghisa e di acciaio sono minori di quelle corrispondenti dell'anno 1925, ma è maggiore quella del rottame: la servitù del rottame straniero è il tallone di Achille della nostra siderurgia.

Si è molto discusso in passato sui due sistemi per ottenere l'acciaio, rispettivamente patrocinati — è ovvio il dirlo — dagli industriali della ghisa e da quelli che utilizzano i rottami.

Ora, l'esame sereno della questione porta a questa conclusione: l'industria dell'acciaio con i rottami è, dal punto di vista dell'economia nazionale, conveniente fino a che si utilizzano rottami italiani, la cui disponibilità va di anno in anno aumentando perchè diventano rottame, gradatamente, i prodotti della industria siderurgica e meccanica del periodo nel quale si è accentuato lo sviluppo della produzione industriale italiana.

Ma l'acciaio che non può essere prodotto con i rottami italiani dovrebbe essere prodotto con la ghisa italiana, ricavata, cioè, dai minerali italiani di ferro e trattata ancora allo stato liquido per convertirla in acciaio.

Per la completa produzione della ghisa e dell'acciaio in Italia occorre un consumo annuo di ottimo minerale di circa 3 milioni di tonnellate.

L'Italia ha oggi accertata una discreta quantità di minerale di ferro; gli 8 milioni di tonnellate che, secondo le statistiche, erano a disposizione dell'Italia nel 1910, malgrado le estrazioni di questi 17 anni, sono oggi molto aumentati ed aumenteranno ancora sensibilmente con le ricerche nelle nostre Alpi, negli Appennini, nelle Isole e nelle Colonie.

Vale la pena di ricordare alcune cifre e distinguere quelle dei tecnici minerari molto prudenti da quelle degli ottimisti, ai quali, però, il tempo ha dato fino ad oggi ragione: i primi si sono fermati alla cifra certa di 40 milioni data alcuni anni or sono, quando, in base agli indizi, si dava come probabile nelle miniere allora note una disponibilità di 100 milioni di tonnellate di minerale di ferro.

I secondi, basandosi sui risultati delle ulteriori ricerche, ma specialmente sulla constatazione che le miniere classificate molto promettenti tali sono si dimostrate nella realtà, contrariamente alla opinione dei primi e tenendo conto anche degli ossidi ricavabili dalle piriti, portano questa cifra a 260 milioni di tonnellate, in base sempre ai giacimenti dei quali è sicura la esistenza per gli affioramenti constatati; tale cifra è così ripartita per regione:

Piemonte 30 milioni di tonnellate (*Commenti*).

Lombardia 20 milioni di tonnellate (*Commenti*).

Veneto 20 milioni di tonnellate (*Commenti*).

Toscana 30 milioni di tonnellate.

Sardegna 120 milioni di tonnellate.

Italia Centrale 5 milioni di tonnellate.

Italia Meridionale 5 milioni di tonnellate.

Ceneri di piriti 20 milioni di tonnellate.

Sabbie ferrifere 10 milioni di tonnellate.

a queste cifre si dovrebbero aggiungere le

disponibilità della Colonia Eritrea, per le quali, anche qui a seconda delle opinioni, si va da alcuni milioni di tonnellate di minerale constatato negli affioramenti a qualche centinaio di milioni se questi affioramenti, — e si sta ora facendo la verifica in posto — fanno parte di giacimenti continui.

Ho voluto brevemente ricordare questa industria, perchè è di quelle suscettibili di essere perfezionate con la riduzione dei costi di produzione, riduzione che fino ad oggi non è stata attuata, forse perchè i forti dazi protettori non ne facevano sentire il bisogno.

Sta il fatto che una parte della nostra siderurgia ha degli impianti ormai superati dalla tecnica moderna e non può pretendere di essere essa a regolare il mercato; tutta la nostra siderurgia ha poi una incidenza sul prodotto di spese per mano d'opera e spese generali, che i competenti calcolano doppia di quella presso i produttori stranieri meglio organizzati.

È desiderabile che il momento attuale persuada i nostri migliori siderurgici, e ne abbiamo veramente di ottimi, a rivedere le loro organizzazioni tecniche, e gli istituti di credito a lasciare morire le industrie siderurgiche ormai vecchie e superate.

L'Italia deve avere una siderurgia moderna e possibilmente indipendente: la disponibilità di minerali può permettere tale indipendenza, i risultati delle esperienze per la utilizzazione dei combustibili italiani che l'azienda statale di Cogne ed altre stanno eseguendo, permetteranno, assieme alla corrente elettrica, nei periodi di abbondanza d'acqua, di rendere la nostra indipendenza assoluta.

E così l'Italia potrà fare da sola in questo ramo della produzione, come negli altri, fondati sulla utilizzazione delle materie prime del nostro sottosuolo.

Per quanto riguarda la disponibilità di tali materie, si è da qualcuno lamentato l'ottimismo del Ministro dell'Economia.

Mi affretto a dichiarare che, malgrado l'opinione di qualche scrittore di cose minerarie, che ripete gli amparaticci di 50 anni or sono, finchè avrò una convinzione nella mente, frutto di studi e di oneste meditazioni, griderò ai cittadini italiani la mia fede nelle risorse ancora inesplorate del nostro sottosuolo,

come ho gridato e stampato, a suo tempo, il mio profondo sdegno verso chi proclamava dal Banco del Governo la povertà e la conseguente indistruttibile servitù dell'Italia. Quello che il nostro sottosuolo ci ha dato fino ad oggi, con delle ricerche che nella grande media si possono definire come superficiali, è talmente notevole, che le maggiori speranze di possono e devono nutrire sui risultati di razionali ricerche in profondità. (*Approvazioni*).

La quinta delle falle della nostra bilancia commerciale, che riguarda la importazione di cotone, di juta e di lana, è quella che dà minori preoccupazioni perchè, nei riguardi di queste fibre tessili, la posizione dell'Italia non è diversa da quella di altre nazioni, non solo, ma l'Italia compensa in parte questa importazione con esportazioni notevoli di prodotti finiti.

Dal punto di vista del valore, si ha anzi, per il cotone e la lana, un rapporto quasi costante e confortante fra le importazioni di materie prime tessili e la esportazione dei relativi prodotti; e per quanto riguarda la juta, sono noti gli sforzi dei canapicoltori per sostituirla.

Due parole merita l'industria del cotone, che in Italia ha una storia e, quello che più conta, ha circa 5 milioni di fusi di filatura, 850 mila fusi di torcitura, 140 mila telai meccanici e dà lavoro a circa 250 mila lavoratori dei due sessi.

Questa industria ha avuto in passato delle burrasche che hanno lasciato non poche vittime — l'anno 1921 è ancora ricordato con terrore — ma, mentre gli industriali migliori hanno saputo trarre dal passato gli ammaestramenti che permettono loro di superare, sia pure con qualche difficoltà, l'attuale periodo, altri cotonieri questo non hanno fatto.

Ora, se il momento attuale è difficile per la industria cotoniera, e non della sola Italia, ciò è dipeso, lo si tenga bene presente, da una serie di circostanze, nelle quali la rivalutazione della lira è la meno influente.

Tra queste circostanze ricordo, il tracollo nel prezzo dei cotone sodi all'origine alla fine dell'anno scorso, effetto dell'eccezionale raccolto, i 15 milioni circa di chilogrammi di filati esistenti nei magazzini italiani alla fine del 1926, preparati quando il valore della lira era di-

minuto, l'aumento in quattro anni di 400 mila fusi, dei quali 200 mila nel solo 1926, col conseguente immobilizzo di capitali.

Orbene, è opinione dei tecnici competenti che l'industria cotoniera italiana è suscettibile ancora di perfezionarsi e di diminuire il numero degli operai impiegati per unità di produzione, ossia di ribassare il costo unitario della mano d'opera, e ciò coordinando e specializzando la produzione dei singoli, in modo da rendere il lavoro di ciascuno più uniforme e costante possibile. Ma questo lavoro di organizzazione richiede una unione ed una selezione che oggi forse mancano e che auguro possa diventare una realtà per una razionale divisione della produzione in questa industria italiana, che, capitanata da uomini di alto valore, seppe lottare con quella colossale inglese fin da quando, prima del 1895, essa doveva importare il carbone per creare la potenza motrice che moveva le macchine di filatura ed i telai.

Il problema del legname è per l'Italia il problema forestale; ed anche questo il Governo fascista ha affrontato, perchè intende dare ad esso una adeguata soluzione.

È ormai lapalissiano che le leggi, buone o mediocri, valgono in quanto sono applicate, ed è stata l'applicazione che alle leggi passate è mancata nel campo forestale; sia per la insufficienza del numero di coloro i quali dovevano farla rispettare, sia perchè, col numero, era ovviamente diminuita l'autorità. La creazione della Milizia Forestale, dando alla Nazione gli organi per difendere il patrimonio boschivo dalle distruzioni operatevi o dagli uomini o dagli animali o dalla natura, è stato il primo grande passo per la soluzione del problema forestale, in Italia più imponente ed importante che altrove.

La costituzione dell'Azienda delle Foreste Demaniali con amministrazione autonoma è il secondo passo sulla stessa via, giacchè la maggiore libertà concessa amministrativamente e la riforma conseguente negli organi del preesistente demanio permetteranno di affrontare più rapidamente ed energicamente il problema del rimboschimento, dove esso si presenta più necessario. L'Azienda delle Foreste Demaniali è un organismo attorno al quale altri minori

potranno sorgere ed attorno ad esso gravitare per uno stesso scopo.

Con la istituzione della milizia e del demanio forestale, ho cercato di spingere la coltura di alcune piante speciali utili alla economia nostra e la costituzione dell'Ente per il pioppo, del quale una prima manifestazione si è avuta alla Fiera di Milano ed alla quale altre manifestazioni di attività produttrice seguiranno, è una prima iniziativa che ha per programma la utilizzazione di tutti i terreni, demaniali o meno, vicini ai corsi d'acqua per la coltura di questa pianta ad alto rendimento.

Il recente decreto che tassa le capre, distruggitrici implacabili dei boschi, renderà più facile la soluzione del problema forestale.

Aggiungo che ho bandito dei concorsi per sistemi di armature e di strutture che possano sostituire al legno il metallo, dando una maggiore sicurezza ed una più grande economia.

Non dimentico che il legname è il combustibile attuale prodotto dalla natura e che è necessario avviarne la razionale riproduzione ed utilizzazione, affinchè esso concorra, nei limiti del possibile, a ridurre le importazioni: le esperienze che ho fatto iniziare per la utilizzazione del gas di legna per la trazione su autocarri in montagna, l'incoraggiamento alla costruzione di apparecchi trasportabili per la razionale distillazione della legna in posto, onde sostituire il vecchio sistema delle carbonaie con altri che permettano l'utilizzazione di tutti i sottoprodotti che oggi vanno perduti e sono tanto utili alla industria chimica che li deve importare, sono altre forme minori di attività del Ministero dell'Economia Nazionale in questo campo.

Contemporanei a questi provvedimenti fondamentali e ad altri minori, e con essi armonici, sono i provvedimenti che il Ministero dell'economia nazionale ha preso per incrementare le esportazioni; qui veramente è possibile compiere un lavoro ad alto rendimento, perchè la materia è ancora greggia e si presta alla migliore lavorazione; qui siamo di fronte ad un problema di volontà, che ha già avuto delle soluzioni imponenti nel campo agricolo; geniali in quello industriale, quando alcuni nostri costruttori, in sul finire del secolo scorso, riuscivano a fare preferire le loro macchine motrici in Inghilterra, in Germania, negli Stati

Uniti d'America. Dove la tecnica è completata dal senso artistico, dove il prodotto, la macchina devono avere una linea, e dove è una gara di velocità, di potenza, di economia, di consumo, l'Italia, che non ha ancora trovato il suo carbon fossile, sa battersi contro tutte le nazioni che ne hanno gonfio il sottosuolo!

Ora io penso che sulla organizzazione della nostra esportazione, sul suo incremento debbano oggi in modo speciale concentrarsi gli sforzi concordi del Governo e dei produttori, attraverso le loro organizzazioni sindacali e corporative.

Il fenomeno della rivalutazione della lira non può acquistare, infatti, forza e continuità che dall'aumento della esportazione: il quale, in primo luogo, favorisce l'afflusso delle valute pregiate senza oneri, in secondo luogo concorre allo sviluppo della massa degli affari. Ma l'esportazione potrà avere uno sviluppo tanto maggiore, quanto più la produzione sarà organizzata per ridurre i costi di produzione.

Troppo lunga sarebbe la enumerazione dei provvedimenti presi dal Governo per favorire l'incremento delle esportazioni: la creazione dell'Istituto per la Esportazione, la assicurazione dei crediti agli esportatori, la riorganizzazione dei servizi di informazioni all'estero, sono capisaldi di questa azione del Governo, attorno ai quali gravitano tutti gli altri provvedimenti che in fatto di esportazioni agricole vanno dai concorsi banditi per la frutticoltura e la orticoltura ai provvedimenti per i vini tipici, alla istituzione del marchio di garanzia per i prodotti orti-frutticoli, al bonificamento agrario spinto con inusitata velocità nell'agro romano ed in via di cominciare per l'agro pontino; per le fibre tessili, vanno dalla costituzione dell'ente serico, che vuole presentare all'estero il fronte unico della produzione serica italiana per incrementarla, al miglioramento della coltura per la canapa.

Non parlo dello sviluppo e della esportazione della seta artificiale; di quella dei veicoli e degli oggetti di moda, nè dei provvedimenti tecnici ed economici, ricordati dal relatore, per l'incremento delle piccole industrie e lo sviluppo dell'artigianato.

Credo che la piccola industria e l'artigianato abbiano uno speciale avvenire, non solo per

la nostra esportazione, quando la relativa produzione sarà organizzata, vigilata e presentata all'estero con dignità ed onestà dall'Ente per le piccole industrie già riformato, dotato di mezzi e delle possibilità di esercitare il credito, ma anche per la nostra economia.

Quella delle piccole industrie e dell'artigianato è produzione di qualità, che richiede molto impiego di mano d'opera; è quindi il tipo di produzione più indicato per facilitare la soluzione del nostro problema demografico.

LA ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE.

Ma il problema che più urge è quello dello organizzazione concentrazione e specializzazione della nostra produzione; deve essere, però, concentrazione di produzioni analoghe, ossia, come tali forme di manifestazioni economiche sono state definite, concentrazioni orizzontali, per distinguerle da quelle definite verticali, delle quali ci ha dato un largo e disastroso esempio, nel periodo inflazionista del dopo guerra, specialmente la Germania.

In questo campo le Confederazioni fasciste agricola, industriale, commerciale, bancaria, dei trasporti, hanno molta materia da elaborare, molti rami secchi da potare: gli organismi della produzione che non hanno la testa per pensare o le gambe per marciare con il passo accelerato voluto dal Fascismo, devono essere abbandonati alla loro sorte.

Ogni politica monetaria crea, del resto, le organizzazioni economiche che con essa si armonizzano: il periodo inflazionista non arginato, non disciplinato da canoni economici, ha favorito in modo anormale lo sviluppo delle organizzazioni verticali, per le quali si stabilivano delle catene che avevano il primo anello nella società che si occupava dell'acquisto o della raccolta delle materie prime, per arrivare a quella di vendita del prodotto, attraverso le società di trasformazione e di lavorazione.

La politica monetaria di rivalutazione richiede le concentrazioni orizzontali, ossia la riunione di produttori della stessa categoria in grandi consorzi; ma, intendiamoci bene, non allo scopo di innalzare i prezzi dominando il mercato o di presentarsi con un fronte unico nelle

forniture allo Stato, ma solamente per mettere in comune i mezzi di indagine ed i perfezionamenti della produzione, solo per dividere il lavoro in relazione alle organizzazioni ed attitudini singole, solo per effettuare, fin dove è possibile, la specializzazione e la unificazione e fermare inesorabilmente le officine non trasformabili, che producono a costo elevato perchè tecnicamente male organizzate e mancanti di mezzi finanziari adeguati.

La Germania, che in questa azione ha insegnato all'Europa, non si è preoccupata dei disoccupati che creava quando chiudeva alcune officine e ne trasformava delle altre, migliorando l'organizzazione tecnica della propria produzione ed unificandola fin dove era possibile. Essa ha eseguito dei raggruppamenti orizzontali per i quali si è formata, ad esempio, la concentrazione delle industrie minerarie, alla quale hanno partecipato tante aziende da formare il 98 % del capitale totale delle società minerarie; quella delle materie coloranti col 96 %, quella delle ligniti col 94 %, quella del carbon fossile del 90 %, quella elettrotecnica con l'87 %, la siderurgia pesante col 85 %, la industria elettrica con l'83 %, quella di navigazione col 81 %, quella meccanica col 47 %, della gomma col 48 %, la tessile col 37 %, quella delle pelli col 34 % ecc.

Anche le compagnie di assicurazione si sono concentrate col 77 % del loro capitale totale, le banche col 74 %, perfino i teatri col 64 %.

E queste concentrazioni significano riduzioni di spese di amministrazione, semplificazione delle organizzazioni nell'acquisto delle materie prime; specializzazione e quindi riduzione dei costi nella loro lavorazione, minori spese negli uffici tecnici, comunanza di laboratori di ricerche e di scuole professionali, organizzazione delle vendite. Risultato? riduzione dei prezzi di vendita, aumento del mercato, e, per la Germania, diminuzione in tre mesi di funzionamento delle nuove organizzazioni, nel numero dei disoccupati da 1,750,000 a 1,130,000; esportazioni aumentate.

Ora, io non mi illudo che l'industria italiana debba arrivare ad una forma tanto estesa di concentrazione; le condizioni di alcune nostre industrie non lo consentono. Ma è però lecito domandare, davanti all'eloquente esempio di concordia produttiva che ci viene dall'estero:

vorranno ancora i nostri industriali rimanere divisi da personalismi deleteri e continuare a combattersi, specialmente sui mercati esteri di acquisto delle materie prime o di vendita dei prodotti, a spezzettare la produzione, incrociare i trasporti di materie prime e di prodotti, moltiplicare laboratori ed uffici tecnici per averli tutti anemici, incrociare i trasporti di energia elettrica o moltiplicare in una stessa valle le palificazioni o in una stessa strada i cavi?

Si è calcolato quanto tutta questa elefantiasi nella discordanza produttiva costa alla economia nazionale?

Nel campo dell'industria elettrica esiste una qualche preoccupazione per i tre miliardi e mezzo di chilowatt-ora di energia elettrica che, per effetto dei lavori in corso per nuovi impianti idroelettrici, entro tre anni si potranno aggiungere ai sette miliardi oggi disponibili. Io penso che tale preoccupazione è infondata, sia per lo sviluppo che potranno avere le industrie stagionali per la lavorazione dei minerali estratti dal nostro sottosuolo, che per la creazione di nuove industrie elettrochimiche, sia perchè sono certo che la produzione riprenderà il suo ritmo ascensionale, se sarà organizzata come è richiesto dalle attuali circostanze. E mi auguro che gli industriali elettrici che parlano di arrestare i lavori in corso, non vorranno cancellare le benemerienze dell'industria elettrica italiana, l'unica che fino ad oggi ha venduto la propria merce ad un prezzo in lire carta che, nella media, è meno di tre volte quello dell'anteguerra, mentre vi sono esempi di prezzi appena doppi o di poco superiori a quelli dell'anteguerra.

Anche l'agricoltura attende di usare più largamente della energia elettrica per i lavori stagionali.

La revisione e riduzione degli istituti di credito è pure necessaria per la diminuzione del costo del denaro.

Nell'esercizio del credito, come in quello della produzione, o si formano dei monoliti resistenti al rullo compressore della concorrenza straniera, o si resta schiacciati.

Io ho già iniziato, con un recente decreto, il disciplinamento delle Casse di risparmio, delle quali intendo ridurre gradatamente il numero per federare opportunamente le Casse super-

stiti. Inizierò presto il coordinamento degli Istituti che esercitano il credito agrario, sempre nell'intento di rinforzarli e ridurre le spese. Ma, anche in questa materia delicata, bisogna ricordare che l'interesse dell'Italia è superiore a quello delle singole provincie ed adattarsi alle più estese forme di attività volute dal progresso, dal ritmo intenso di vita odierna, molto diverso da quello di 50 anni or sono, quando per le attività economiche il comune era già una grande unità.

Questo processo di revisione e di concentrazione crea, non vi è dubbio, dei disagi e delle vittime; ma, d'altra parte, è meglio affrontare in tempo i sacrifici necessari nell'organismo della produzione, piuttosto che comprometterne l'avvenire. Alla carta del lavoro promulgata dal fascismo deve fare eco l'organizzazione di tutta la produzione italiana sopra le basi incrollabili della scienza e della tecnica.

La politica monetaria di rivalutazione ora in corso esige non solo la revisione dei valori, ma anche quella delle organizzazioni che a questi nuovi valori si devono adattare; ora, se molto si deve fare per questo nel campo della industria e del commercio, non meno grande è il lavoro di riorganizzazione per l'agricoltura la quale ha pure veduto esasperarsi dei valori, quando la mentalità inflazionista, coltivata dagli speculatori, consigliava a chi aveva delle disponibilità di comperare delle aziende agricole.

Appunto per questo, l'agricoltura sentirà maggiormente le conseguenze della politica di rivalutazione, ma ne avrà anche tutti i benefici, se dal suolo, razionalmente coltivato, saprà ricavare tutto quello che esso può dare: in periodo di rivalutazione, l'empirismo e l'aratro a chiodo devono passare nei musei, le cifre di pochi quintali di grano per ettaro devono diventare un lontano ricordo, altrimenti il lavoro del prodotto rimane inferiore alle spese per ottenerlo.

La razionale lavorazione del terreno, che i romani curavano in modo speciale con i mezzi che avevano a propria disposizione, deve formare ancora la base della agricoltura italiana sposata alla meccanica; alla chimica, all'idraulica, all'elettrotecnica.

Se si dovesse giudicare dai risultati delle esperienze di questo anno, con le quali, in fatto

di coltura granaria, si sono, in alcune plaghe, effettuati dei confronti fra il prodotto ottenuto dal terreno lavorato con aratura profonda a macchina e quello ottenuto in terreni contigui, lavorati con aratura a traino animale e concimati, si dovrebbe concludere che la lavorazione profonda serve in un primo tempo più della concimazione, mentre è certo che l'una e l'altra, saviamente usate, serviranno ad accrescere la produzione unitaria del terreno, scopo, questo, verso il quale devono intensificarsi oggi gli sforzi di tutti i rurali di Italia.

Il Governo provvede frattanto a dare maggiore consistenza e sviluppo alla sperimentazione agraria, perchè serva di esempio e di sprone, facilita il trasporto delle leuciti, delle quali l'Italia ha centinaia di milioni di tonnellate a disposizione, favorisce l'uso delle fosforiti finamente macinate nei terreni adatti, perchè non si dica che i fertilizzanti potassici o fosfatici sono diventati materia di monopolio privato, facilita con provvidenze speciali l'edilizia rurale e la bonifica agraria.

Onorevoli Senatori, spero di non avere abusato della benevola attenzione portata alle mie parole e di avere, anche indirettamente, risposto agli Onorevoli Senatori che hanno trattato alcuni dei problemi relativi all'economia nazionale, con la competenza che è frutto del loro sapere e della loro esperienza; ringrazio il relatore della commissione di finanze onorevole Senatore Conti e gli sono grato per le cortesi parole rivolte all'opera del Ministro e per la relazione che, nella sua meditata brevità, riassume così brillantemente il programma svolto fino ad oggi, sotto la guida del Capo del Governo, dal Ministero dell'Economia.

Non nascondo che nella realizzazione di questo programma, molto vasto, nella attuazione delle numerose disposizioni preparate per svolgerlo, delle difficoltà si incontrano; ma si devono anzi incontrare.

Vi sono ancora alcuni interessi che non coincidono con quello generale della Nazione ed altri che sono con esso in contrasto, e si comprende: l'Italia è una Nazione giovane, la quale per gettare le basi della propria produzione, ha dovuto in passato accettare delle servitù economiche; ma da esse il fascismo intende ora emanciparla.

Verso tale emancipazione è diretta la politica economica del Governo, con una azione continua, che disturba gli interessi di alcuni importatori e non ha la approvazione dei produttori delle nazioni che in passato dominavano il mercato italiano e consideravano l'Italia, dal punto di vista della produzione, un po' come una loro colonia.

Ma i tempi sono mutati: la produzione italiana, pure intendendo di mantenere con quella estera i rapporti che sono consuetudinari fra le nazioni civili, specialmente perchè la scienza e la tecnica passano sopra ai più alti e difesi confini e superano tutte le barriere doganali, ha la convinzione, orgogliosa convinzione, di potere oggi in molti rami non solo fare da sè, ma di potere esercitare la concorrenza, sui mercati esteri, alle antiche Nazioni produttrici.

Nello svolgimento di questo programma l'Italia non si lascia deviare dalle sirene dei cartelli internazionali delle nazioni i cui popoli passeggiano sul ferro e sul carbone, tanto più quando non si vede quello che dietro ai cartelli sta scritto. L'Italia fascista lavora sotto alle reti di distribuzione della energia elettrica ed ha innalzato il cartello nazionale, sul quale ha scritto dai due lati, di fianco all'emblema del littorio: disciplina, fede e volontà.

L'Italia produttrice ha camminato in questi anni e più celermente può marciare ora, perchè il fascismo ha spianata la strada ai produttori; anche la rivalutazione della lira è titanico lavoro di spianamento, che aiuterà la trasformazione dell'Italia in una grande palestra per le forze sane della produzione.

In questa lotta, il Fascismo ha sempre davanti agli occhi la visione delle continue conquiste dell'Italia nei più svariati rami della produzione, dove l'intelligenza e la volontà sono le dominanti.

Questa visione trascina senza tregua il popolo italiano sempre più avanti, sempre più in alto: che mai sono, Onorevoli Senatori, le difficoltà nelle quali la produzione oggi si dibatte, confrontate con quelle ben più gravi e già brillantemente superate in passato, di fronte alla bellezza, alla grandezza ed alla purezza della mèta che il Duce del Fascismo ci ha additata?

Piccole ombre di una intensa luce che ci

attrae e verso la quale ci affrettiamo, spinti dalla ferma volontà di agire e dalla profonda fede di riuscire. (*Vivissimi e generali applausi. I ministri ed i senatori si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 » (N. 716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1441, che restituisce efficacia giuridica ad alcuni decreti-legge decaduti a termine degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

Il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, ha modificato la dizione del titolo di questo disegno di legge nei termini seguenti:

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

Invito l'onorevole ministro per la giustizia e gli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pregò allora l'onorevole senatore, senatore Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, *segretario,* legge:

(V. Stampato N. 716-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Parlamento dei decreti-legge per la conversione in legge stabilita dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emettere norme giuridiche,

non si applica ai decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.
(Approvato.)

Art. 2.

Sono convertiti in legge i sottoindicati decreti-legge:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

20 agosto 1921, n. 1236. — Concede una proroga alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra e a quella per le terre liberate, per la presentazione delle relazioni sui lavori da esse compiuti.

31 dicembre 1921, n. 2060. — Proroga i termini di talune ordinanze del Comando supremo del Regio esercito relative alle prescrizioni.

17 ottobre 1922, n. 1353. — Sistemazione politica ed amministrativa delle nuove provincie.

19 novembre 1922, n. 1487. — Conclusioni della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra.

16 aprile 1925, n. 853. — Modificazioni al regolamento per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3268.

MINISTERO DELL'INTERNO.

29 febbraio 1919, n. 220. — Modifica la tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte ed allievi del Corpo degli agenti di custodia e reca inoltre altre disposizioni per il corpo medesimo.

6 aprile 1919, n. 492. — Modifica la tabella organica A allegata al decreto luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1732, per il Corpo delle guardie di città, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

6 aprile 1919, n. 493. — Modifica la tabella organica per il Corpo degli agenti di custodia allegata al decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

6 luglio 1919, n. 1157. — Estende ai funzionari di pubblica sicurezza e agli ufficiali ed agenti del Corpo delle guardie di città, in caso di servizio in concorso con truppe le speciali indennità stabilite per l'arma dei Reali carabinieri.

14 agosto 1919, n. 1442. — Stabilisce l'ordinamento del personale di pubblica sicurezza e istituisce un Corpo di agenti di investigazione.

2 ottobre 1919, n. 1790. — Sopprime l'attuale Corpo delle guardie di città ed in sua vece istituisce il Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

2 ottobre 1919, n. 1791. — Dà facoltà al Ministero dell'interno di affidare a determinati agenti funzioni direttive con la qualifica di ispettore di investigazione.

9 ottobre 1919, n. 1846. — Ripartizione degli uffici nella Direzione generale della pubblica sicurezza.

9 ottobre 1919, n. 1934. — Modifica le tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione carceraria, stabilendo altresì norme pel trasferimento di ruolo e le promozioni del personale medesimo.

31 ottobre 1919, n. 2198. — Concessione di competenze accessorie ai componenti il Corpo della Regia Guardia ed istituzione del direttore di banda.

22 novembre 1919, n. 2201. — Modifica l'art. 35 di quello 14 agosto 1919, n. 1442, relativamente alla nomina nel Corpo degli agenti di investigazione.

2 maggio 1920, n. 573. — Disposizioni per il personale di pubblica sicurezza.

19 giugno 1920, n. 854. — Relativo all'indennità di pubblica sicurezza da concedersi alle truppe, agli ufficiali, graduati e militari dei carabinieri Reali, della Regia Guardia, nonchè ai funzionari ed agenti di pubblica sicurezza.

29 ottobre 1920, n. 1623. — Modifica quello 2 ottobre 1919, n. 1790, relativo alla istituzione del Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

13 marzo 1921, n. 261. — Provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di investigazione istituito col Regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442.

28 ottobre 1921, n. 1799. — Composizione dei Tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo della Regia Guardia per la pubblica sicurezza.

5 aprile 1925, n. 441. — Sui nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

15 ottobre 1925, n. 1791. — Aumento del numero complessivo dei presidenti e dei consiglieri di Stato.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

18 maggio 1919, n. 1093. — Obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati e si presumono emigrati fissando altresì norme per il suo rilascio e le penalità da infliggersi ai contravventori.

7 dicembre 1919, n. 2479 — Indennità da corrisponderci agli insegnanti delle scuole medie nel Regno incaricati dell'insegnamento all'estero.

8 aprile 1923, n. 963. — Vendita dello stabile demaniale sede del Regio consolato a Casablanca (Marocco).

28 agosto 1924, n. 1355. — Conferma del dottor Mario Lago nella carica di Governatore di Rodi e delle altre Isole enumerate nell'art. 15 del trattato di pace di Losanna.

24 ottobre 1924, n. 1847. — Modificazione al Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1659, concernente il riordinamento delle scuole medie all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE.

4 gennaio 1925, n. 515. — Modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali per le merci delle Colonie italiane.

28 maggio 1925, n. 1030. — Riflettente la destinazione degli avanzi de bilancio 1920-21 della Tripolitania.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

20 febbraio 1919, n. 220. — Che modifica la tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte ed allievi del Corpo degli agenti di custodia e reca inoltre altre disposizioni per il Corpo medesimo.

6 aprile 1919, n. 493. — Che modifica la tabella organica per il Corpo degli agenti di custodia, allegata al decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.

9 ottobre 1919, n. 1934. — Che modifica le tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione carceraria, stabilendo altresì norme pel trasferimento di ruolo e le promozioni del personale medesimo.

1^o ottobre 1919, n. 2038. — Concessione di un assegno mensile ai pensionati degli Economati dei benefici vacanti nonchè alle loro vedove ed orfan minorenni, abrogandosi il decreto luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1207.

28 dicembre 1924, n. 2115. — Aggregazione dei comuni di Avella, Baiano Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, al mandamento di Avellino, distaccandoli da quello di Cicciano.

MINISTERO DELLE FINANZE.

19 giugno 1919, n. 1068. — Approvazione del ruolo tecnico e dei servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali). Organico degli impiegati.

17 agosto 1919, n. 1515. — Autorizzazione al Ministero delle finanze a provvedere alla nomina di volontari aiutanti nelle dogane.

27 novembre 1919, n. 2366. — Atto 21 agosto 1919 concernente la concessione in affitto al Consorzio agrario di Milano del podere demaniale « recinto della Certosa di Pavia » per l'impianto di una stazione sperimentale contro l'afta epizootica.

29 febbraio 1920, n. 278. — Estensione alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina delle disposizioni delle leggi del Regno per l'applicazione di determinate tasse.

1º aprile 1920, n. 371. — Elevazione del prezzo massimo per chilogramma dei tabacchi lavorati, stabilito col Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 61.

8 aprile 1920, n. 640. — Autorizzazione al Ministero delle finanze a provvedere mediante concorso per titoli alle nomine di impiegati nell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte indirette.

29 aprile 1920, n. 750. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere alle condizioni del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770, mutui speciali ai comuni per fronteggiare le deficienze di bilancio accertate ed accertabili al 31 dicembre 1919.

2 maggio 1920, n. 521. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui per la costruzione di case popolari ed economiche.

2 maggio 1920, n. 522. — Emissione di un prestito speciale per il risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle provincie già invase dal nemico.

2 maggio 1920, n. 695. — Che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e di compensazione per il pagamento ed il recupero di una determinata categoria di debiti nemici.

4 maggio 1920, n. 589. — Applicazione della imposta complementare sui redditi per l'anno 1920.

30 maggio 1920, n. 1934. — Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.

1º settembre 1920, n. 1264. — Modifica dei comma 2º e 3º dell'art. 36 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento delle ferrovie dello Stato.

1º settembre 1920, n. 1296. — Estensione alla Venezia Giulia ed alla Venezia Tridentina di alcune disposizioni di legge in materia di tasse vigenti nel Regno.

30 settembre 1920, n. 140. — Modificazioni al decreto luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, relativamente al personale tecnico dei monopoli industriali.

30 settembre 1920, n. 1397. — Ricupero delle somme corrisposte agli esattori delle imposte dirette in forza del Regio decreto 1º agosto 1919, numero 1417.

3 novembre 1920, n. 1517. — Prezzo massimo per chilogramma di alcune qualità di tabacchi nazionali lavorati.

16 dicembre 1920, n. 1871. — Disposizioni relative all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, istituito col Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, per il pagamento ed il recupero di determinati debiti nemici.

16 dicembre 1920, n. 1915. — Che affida all'Ufficio di verifica e compensazione istituito con Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, le operazioni contemplate dall'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del trattato stesso.

19 gennaio 1921, n. 1662. — Compenso straordinario di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1417, accordato anche agli esattori delle imposte dirette.

23 gennaio 1921, n. 302. — Determinazione del cambio per i pagamenti dei dazi doganali.

27 gennaio 1921, n. 186. — Costituzione delle Commissioni delle imposte dirette.

13 marzo 1921, n. 295. — Concernente l'assetto doganale del territorio di Zara.

21 agosto 1925, n. 1165. — Provvedimenti sulle imposte di fabbricazione degli spiriti, della birra e dell'acido acetico.

27 novembre 1921, n. 2005. — Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a mutuare agli Ospizi civili di Parma la somma di 15 milioni.

26 gennaio 1922, n. 63. — Imposta complementare sui redditi e quella sui proventi dei dipendenti di società commerciali.

5 febbraio 1922, n. 208. — Retrodatazione delle nomine a volontari aiutanti nelle dogane disposte col Regio decreto 17 febbraio 1919, n. 1515.

4 gennaio 1923, n. 55. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia intendenza di finanza di Roma il 2 maggio 1922 portante permuta di immobili tra il comune di Roma e il Demanio dello Stato per l'Istituto internazionale di agricoltura.

21 novembre 1923, n. 2477. — Provvedimenti a favore di vecchi pensionati.

3 gennaio 1924, n. 71. — Approvazione della Convenzione 8 agosto 1923 mediante la quale lo Stato cedè al comune di Venezia l'attuale piazza d'Armi ed il comune si obbliga di colmare un tratto della Laguna prospiciente San Pietro di Castello per ridurla a nuova piazza d'Armi da cedere allo Stato.

27 gennaio 1924, n. 65. — Modificazione al vigente sistema per la determinazione e la riscossione del prezzo delle inserzioni degli annunci nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

2 marzo 1924, n. 318. — Applicazione delle penalità per profitti di guerra.

20 marzo 1924, n. 546. — Disposizioni circa l'esenzione temporanea dell'imposta terreni e l'esercizio del credito agrario per il miglioramento degli oliveti.

3 giugno 1924, n. 937. — Estensione delle disposizioni dei Regi decreti 27 settembre 1923, n. 2309, e 17 gennaio 1924, n. 75, ai danneggiati del terremoto dell'8 maggio 1924, in provincia di Catania.

3 giugno 1924, n. 938. — Proroghe di termini e provvedimenti in dipendenza dei terremoti.

19 luglio 1924, n. 1479. — Approvazione della Convenzione 20 marzo 1924, concernente la vendita della « Caserma Landucci » in Mantova dallo Stato al comune.

25 settembre 1924, n. 1556. — Approvazione del contratto stipulato il 6 settembre 1924, col quale fu alienata al comune di Viareggio una zona di arenile del patrimonio dello Stato, sita sulla spiaggia del comune stesso.

12 ottobre 1924, n. 1704. — Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette pel decennio 1913-1922.

23 ottobre 1924, n. 1846. — Approvazione del contratto stipulato presso la Regia intendenza di finanza di Genova l'11 settembre 1924, portante vendita di un tratto di terreno ex greto del torrente Polcevera alla ditta Repetto e Lanfranco di quella città.

5 luglio 1925, n. 1117. — Istituzione di un Comitato superiore per le decisioni relative alla assegnazione di locali fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi.

MINISTERO DELLA GUERRA.

20 novembre 1919, n. 2382. — Stipendio dei maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore.

11 aprile 1920, n. 624. — Che sopprime il deposito scuola motoaratori, costituito in Roma per il servizio della motoaratura di Stato.

14 novembre 1920, n. 1882. — Che modifica l'art. 2 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra.

29 ottobre 1922, n. 1386. — Che dichiara monumentali alcune fra le più cospicue zone per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-18.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

29 novembre 1925, n. 2371. — Computo del servizio prestato dai sottufficiali del Corpo equipaggi della Regia aeronautica in qualità di operai statali.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

25 aprile 1922, n. 742. — Concernente la concessione di un sussidio per la Tramvia Mattuglie-Abbazia-Laurana.

7 giugno 1923, n. 1451. — Estensione agli impiegati dello Stato, con pensione insufficiente, della assegnazione degli alloggi cooperativi.

15 luglio 1923, n. 1714. — Aggiunta all'art. 12 del Testo Unico delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche e l'industria edilizia.

2 ottobre 1923, n. 2412. — Compiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni ed altre norme in materia di abitazioni.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

30 novembre 1919, n. 2357. — Portante modalità di liquidazione per la produzione di citrato di calce dell'esercizio 1919-20.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

(Marina mercantile).

1º maggio 1924, n. 908. — Approvazione di due convenzioni relative ai servizi marittimi sovvenzionati.

(Ferrovie).

28 dicembre 1919, n. 2558. — Riduzione di viaggio per i maestri elementari e le rispettive famiglie.

7 novembre 1920, n. 1608. — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a lasciare permanentemente aperti e senza obbligo di custodia alcuni passaggi a livello.

24 novembre 1921, n. 1785. — Facoltà all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di stabilire norme speciali circa il trasporto dei fanciulli sulle ferrovie medesime in servizio diretto internazionale.

28 dicembre 1922, n. 1802. — Estende ai sudditi stranieri le facilitazioni di viaggio stabilite per i cittadini italiani che si recano a visitare le tombe dei congiunti caduti in guerra.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi » (N. 861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 861),

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita in Rodi una sezione speciale di Corte d'appello, alla quale è deferita esclusivamente la cognizione degli appelli in materia civile e penale, che, giusta gli articoli 105 e 139 della vigente legge consolare, sarebbero di competenza della Corte di appello di Ancona. Sono deferiti altresì alla competenza dell'autorità giudiziaria di Rodi le controversie e gli affari di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge

29 luglio 1925, n. 1339, convertito nella legge 16 maggio 1926, n. 846, in quanto la competenza, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile, non spetti ad altra autorità giudiziaria del Regno, in base al domicilio, alla residenza o ad altro titolo preveduto nel detto codice.

(Approvato).

Art. 2.

La sezione speciale della corte di appello di Rodi è presieduta dal presidente del tribunale di II istanza e composta del presidente e di due magistrati aventi grado non inferiore a giudice di tribunale.

Con decreto del Governatore saranno designati, anno per anno, i magistrati che fanno parte della sezione speciale, scelti fra quelli che prestano servizio in Rodi e nelle isole del Dodecaneso. In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, sarà chiamato a sostituirlo, con decreto del presidente, un altro giudice avente i requisiti su indicati.

Il cancelliere del tribunale di seconda istanza esercita le funzioni di cancelliere della sezione speciale di corte di appello.

(Approvato).

Art. 3.

Nei procedimenti civili e penali davanti la sezione speciale della corte di appello di Rodi, si osservano, in quanto siano applicabili, le

norme di procedura contenute nella legge consolare e quelle vigenti in Italia.

Resta ferma la competenza della corte di assise di Ancona, giusta l'art. 114 della vigente legge consolare. Resta egualmente ferma la competenza della sezione di accusa presso la corte di appello di Ancona per la trattazione degli affari ad essa deferiti dalla legge medesima. (Approvato).

Art. 4.

La presente legge avrà attuazione dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutte le cause pendenti in tale data davanti la corte di appello di Ancona e davanti le altre autorità giudiziarie del Regno saranno proseguite davanti la Corte medesima. E saranno egualmente proposte davanti le competenti autorità giudiziarie del Regno gli appelli contro le sentenze di primo grado già pronunziate o che saranno pronunziate nelle cause anzidette. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite » (N. 581).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 581).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi; di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi ridicoli o vergo-

gnosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, o che siano denominazioni geografiche di luoghi.

È vietato altresì di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi che possano farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è formato.

Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di questo articolo, il nome sarà scelto dall'ufficiale dello stato civile, salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Con questo disegno di legge si disciplinano i nomi che si possono imporre ai neonati, materia già regolata dalla legge sullo stato civile. Ma siccome sono stati osservati alcuni casi verificatisi, specialmente nelle nuove provincie, di imposizione di nomi stranieri, aventi una grafia intraducibile in grafia italiana, con evidente intenzione di offesa al sentimento nazionale, sarebbe opportuno aggiungere all'art. 1 una frase la quale vietasse anche la imposizione di nomi che rechino offesa al sentimento nazionale.

L'art. 1^o considera soltanto i nomi e i cognomi di figli di ignoti che rechino offesa all'ordine pubblico. Io proporrei che si aggiungesse anche « al sentimento nazionale ed al sentimento religioso », perchè vi sono stati nomi, imposti negli anni del disordine in Italia, che sono davvero intollerabili, come quello di « Ateo ». Quindi proporrei quest'emendamento all'art. 1^o: dopo le parole « che rechino offesa all'ordine pubblico » aggiungere « ed al sentimento nazionale e religioso ». (Approvazioni).

DE BLASIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO, *relatore*. Poichè sapevo dell'emendamento che avrebbe proposto l'onorevole ministro, ho potuto già formularlo. Col detto emendamento la prima parte dell'articolo primo resta così modificata: « negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi, di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi, ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico od al senti-

mento nazionale o religioso, o siano denominazione geografiche di luoghi ».

Crede l'onorevole ministro di accettare l'emendamento così formulato?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho già detto che l'accetto.

DE BLASIO, *relatore*. Presento allora l'emendamento alla Presidenza, perchè sia inserito nella prima parte dell'articolo primo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 così emendato, d'accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale:

Art. 1.

Negli atti di nascita è vietato di imporre cognomi come nomi; di imporre nomi e, per i figli di ignoti, anche cognomi ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, od al sentimento nazionale o religioso, o che siano denominazioni geografiche di luoghi.

È vietato altresì di dare ai figli di ignoti nomi e cognomi che possano farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri, o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è formato.

Se il dichiarante proponga un nome vietato a norma di questo articolo, il nome sarà scelto dall'ufficiale dello stato civile, salvo alla parte interessata il ricorso al tribunale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite a norma dell'articolo 404 del codice civile.

(Approvato).

Art. 3.

Gli atti di nascita che saranno redatti in difformità dell'art. 1 sono rettificati di ufficio, ad istanza del Pubblico Ministero, col procedimento degli articoli 845 e 846 del codice di procedura civile, sentite o chiamate in ogni caso le parti interessate, e tenendo conto in quanto è possibile, del loro desiderio per la scelta del nuovo nome.

Sono pure rettificati di ufficio a norma del

comma precedente gli atti di nascita di persone tuttora viventi, anche se redatti antecedentemente alla presente legge, quando contengano nomi che rechino offesa all'ordine pubblico.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della Giustizia e degli Affari di Culto*. Mi pare che nell'ultima parte di questo articolo occorra fare una coordinazione. Se nell'articolo primo si è adoperata la formola di « nomi che rechino offesa all'ordine pubblico od al sentimento nazionale e religioso » mi sembra che anche qui alle parole « ordine pubblico » debbano essere aggiunte le altre « od al sentimento nazionale e religioso ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 3° con questa aggiunta proposta dall'onorevole ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a dare disposizioni per disciplinare il rilascio delle copie degli atti dello stato civile e la compilazione di certificati ad essi relativi, anche in deroga alle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico » (N. 753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

EGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1927

in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della Convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950;

Visti gli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1369

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di approvare la Convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di pubblico dominio il quale deve aver subito applicazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con il nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate l'annessa Convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal ministro delle finanze con i rappresentanti della Società Italiana degli Autori addì 6 novembre 1926, e relativa dichiarazione integrativa 4 dicembre 1926, intese a disciplinare la riscossione per conto dello Stato del diritto demaniale sugli introiti della rappresentazione od esecuzione di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli. ROCCO.

CONVENZIONE FRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E LA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO DEMANIALE DI AUTORE STABILITO DALL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE 7 NOVEMBRE 1925, N. 1950 (PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» 20 NOVEMBRE 1925, N. 270 E DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 15 LUGLIO 1926, N. 1369 PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» DEL 20 AGOSTO 1926, N. 193).

Addì 6 novembre 1926 in Roma nel palazzo del Ministero delle finanze;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul Diritto di Autore ed il Regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369.

S. E. l'On. senatore GIUSEPPE VOLPI, conte di Misurata, *ministro delle finanze*, in rappresentanza del Governo, da una parte e dall'altra parte

la SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI, ente morale con sede in Roma, via del Gesù 62, rappresentata dai signori: On. Avv. VINCENZO MORELLO, *senatore del Regno* Commissario straordinario, e Gr. Uff. Avv. ALESSANDRO VARALDO, *Direttore generale della Società stessa*, hanno stipulato la presente Convenzione, in virtù della quale resta convenuto e pattuito fra le parti nella rispettiva rappresentanza quanto appresso:

Premesso che il Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, ha organicamente disciplinato le disposizioni legislative sul diritto di autore disponendo inoltre all'articolo 34 che per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera, adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, deve essere corrisposto allo Stato il 5 per cento degli incassi lordi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione od esecuzione complessiva: qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese di origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

Che l'articolo 9 del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369, ha stabilito che il servizio di accertamento e di incasso del diritto demaniale in parola, può essere affidato dal Ministero delle finanze ad un Ente o ad un privato, con le modalità e condizioni, compresa la corrisposta di un aggio, da stabilirsi con apposita Convenzione.

Che la Società degli Autori è stata riconosciuta dal Governo indicata per poter assumere il servizio di accertamento e di incasso del diritto demaniale contemplato dal citato articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, e che la Società degli Autori ha aderito di buon grado.

Le parti come sopra costituite e nella rispettiva rappresentanza hanno stabilito e concordato quanto appresso:

Art. 1.

La Società Italiana degli Autori è incaricata dal Governo di provvedere all'accertamento ed all'incasso del diritto demaniale fissato dall'articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 in misura del 5 per cento degli incassi lordi o delle quote degli incassi per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese di origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

Art. 2.

La presente Convenzione avrà inizio dal giorno 15 novembre 1926 e scadrà col 31 dicembre 1931 con facoltà di rescissione su semplice richiesta di una delle due parti dopo un triennio di esecuzione.

Art. 3.

Per l'accertamento degli incassi e per la compilazione dei relativi *borderaux*, ai fini dell'esazione del diritto demaniale stabilito dal citato articolo 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, sono applicabili, secondo i casi, le disposizioni contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, per l'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti ordinari e sportivi e quelle contenute nel Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, per l'incasso dei diritti erariali sui cinematografi.

Per il computo e la determinazione del diritto demaniale sul pubblico dominio, sono tenute presenti e saranno applicate le norme stabilite nell'articolo 8 comma a) e b) del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369, nonchè le norme regolamentari che durante la durata della Convenzione potranno eventualmente essere adottate dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

La Società Italiana degli Autori presenterà al Ministero delle finanze (direzione generale del Demanio e delle Tasse) dei rendiconti trimestrali degli incassi fatti per il diritto demaniale dovuto sulle opere cadute in pubblico dominio,

I suddetti rendiconti saranno redatti in prospetti dai quali risulteranno gli incassi fatti in ogni comune.

Art. 5.

Le riscossioni effettuate per diritto demaniale saranno dalla Società Italiana degli Autori versate alla Regia tesoreria di Roma e il versamento dovrà essere fatto entro ciascun mese successivo e quello durante il quale gli incassi furono effettuati con imputazione al relativo capitolo del bilancio di entrata.

In caso di ritardo nei suddetti versamenti alla Regia tesoreria di Roma, la Società Italiana degli Autori, sarà tenuta a corrispondere gli interessi del 5 per cento sulla somma dovuta proporzionalmente al ritardo nell'effettuazione del versamento.

Art. 6.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente Convenzione, nonchè delle spese necessarie per raccogliere tutti gli elementi idonei ad accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore disciplinato dal decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è assegnata alla Società Italiana degli Autori una provvigione sull'importo totale lordo delle riscossioni nella misura dell'8 per cento.

Detto compenso è comprensivo di tutte le spese occorrenti alla esecuzione del mandato e l'importo relativo verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento mensile da effettuarsi come all'articolo 5.

Alla fine di ciascun trimestre, in base ai prospetti trimestrali, inviati dalla Società, l'Amministrazione demaniale provvederà alla definitiva liquidazione di tale percentuale ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione la Società provvederà all'immediato versamento delle somme che risultassero in più trattenute.

Addivenendosi fra il Governo e la Società Italiana degli Autori durante l'esecuzione della presente Convenzione, alla rinnovazione ed unificazione delle altre due Convenzioni 21 ottobre 1922 e 5 settembre 1924, in base alle quali la predetta Società riscuote per conto dello Stato i diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici, la Società Italiana degli Autori fin d'ora si obbliga a ridurre la percentuale di provvigione stabilita con la presente Convenzione e ad accettare per la riscossione del diritto demaniale la medesima provvigione che sarà stabilita per la riscossione degli altri diritti erariali su accennati.

Art. 7.

La Società Italiana degli Autori è responsabile verso lo Stato del diritto demaniale che dovrebbe incassare a termini di legge in base alla presente Convenzione.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione, la Società Italiana degli Autori dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità del mandato.

Art. 8.

Per agevolare il funzionamento e l'ordinamento ispettivo del nuovo diritto demaniale, saranno rilasciati ogni anno, a favore della Società Italiana degli Autori, due biglietti o carte di libera circolazione, gratuiti per tutta la rete ferroviaria dello Stato, da intestarsi a funzionari della Società indicati dalla Direzione generale della Società stessa, addetti al servizio del diritto demaniale in esame.

La somma relativa corrispondente alla spesa delle due carte di libera circolazione, sarà direttamente corrisposta dall'Amministrazione finanziaria a quella delle ferrovie dello Stato.

Art. 9.

La Società Italiana degli Autori ha l'obbligo di tenere distinta dalle altre sue contabilità di gestione quella relativa all'accertamento, riscossione e versamento del diritto demaniale di cui alla presente Convenzione.

È tenuta inoltre a conservare per un anno almeno i *bordereaux* da cui risulti l'ammontare degli incassi prodotti dagli spettacoli di ogni specie per i quali fu effettuata la riscossione del diritto demaniale per eventuali riscontri dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

Art. 10.

La presente Convenzione fatta in triplice originale sarà registrata col pagamento della tassa fissa di registro di lire 10.

GIUSEPPE VOLPI.
ALESSANDRO VARALDO.
VINCENZO MORELLO.

IGINO BROCCHI, *testimonio*.

VALERIO MARANGONI, *testimonio*.

Roma, addì 4 dicembre 1926.

OGGETTO. — *Riscossione del diritto demaniale sul dominio pubblico.*

A S. E. il conte VOLPI DI MISURATA
ministro delle finanze.

A S. E. l'on. prof. BELLUZZO
ministro dell'economia nazionale.

In relazione all'osservazione fatta dal Ministero della economia nazionale, circa la effettiva portata dell'art. 6 della Convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e questa Società per la riscossione del diritto demaniale sul dominio pubblico, di cui agli articoli 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 e 6, 7, 8 e 9 del relativo regolamento, questa Società dichiara esplicitamente quanto appresso:

« Riconosce che la deliberazione di merito sugli elementi che da essa devono essere raccolti ai sensi dell'art. 6 della Convenzione su accennata per accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore disciplinato dal Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, spetta esclusivamente all'onorevole Ministero dell'economia nazionale (Ufficio Proprietà Intellettuale).

« Tale dichiarazione serve ad integrare l'articolo 6 della Convenzione in parola ».

*Il Commissario straordinario
per la Società degli Autori*

MORELLO.

*Il Direttore generale
della Società degli Autori*

VARALDO.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio

1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei beni demaniali a Monte Mario e dell'ex-convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 11 maggio 1925, n. 850, col quale fu approvata la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa il 21 aprile 1925 in Campidoglio fra i nostri ministri per le finanze e per la pubblica istruzione da una parte e il Commissario Regio del comune di Roma dall'altra, concernente la cessione in piena proprietà al comune di Roma dei beni demaniali del Colle Capitolino e di Monte Mario e la cessione in uso del Colle Oppio, della Villa Celimontana esclusi i fabbricati, e dell'ex-convento di Sant'Agostino;

Ritenuto che solo una parte dei beni demaniali di Monte Mario è stata finora consegnata al Governatorato di Roma e che non è stato ancora consegnato l'ex-convento di Sant'Agostino;

Ritenuto che tanto la parte dei terreni di Monte Mario non ancora consegnata, quanto l'ex-convento di Sant'Agostino occorrono ad usi governativi e che quest'ultimo non è più necessario per gli usi del Governatorato, in quanto che per le preture si provvederà con apposito edificio da costruire sull'area demaniale della Via Triboniano in Roma;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocata per tutti gli effetti di legge la cessione in proprietà fatta con la convenzione 21 aprile 1925 al comune di Roma della parte dei terreni demaniali di Monte Mario non ancora consegnata all'Amministrazione governatoriale ed il ministro per le finanze è autorizzato ad addivenire alla delimitazione delle proprietà, anche introducendo eventuali rettifiche di confine, allo scopo di ottenere un'organica divisione delle due proprietà statale e governatoriale. È revocata altresì la cessione in uso dell'ex-convento di Sant'Agostino.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti » (N. 779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO. *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;

Visto il Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 ;

Visto il Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2873 ;

Visto il Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75 ;

Visto il Regio decreto 27 gennaio 1924, n. 107 ;

Visto il Regio decreto 24 febbraio 1924, n. 262 ;

Visto il Regio decreto 3 giugno 1924, n. 937 ;

Visto il Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634 ;

Visto il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86 ;

Visto il Regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1373 ;

Visto il Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 53 ;

Visto il Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1594 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Per i fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 8 maggio 1914, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, e 6-7 settembre 1920, il termine per la presentazione delle domande di anticipazione del contributo dello Stato, di cui all'art. 3 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309, e dei mutui agli Istituti sovventori è prorogato al 31 marzo 1927 anche senza la richiesta documentazione che dovrà, in ogni caso, essere completata entro il 30 settembre 1927.

Entro lo stesso termine del 30 settembre 1927, e nei casi tassativamente previsti dalle vigenti disposizioni, aventi valore di legge, dovrà essere completata la documentazione delle domande, presentate entro il 31 marzo 1927, per il trasferimento da un comune all'altro della stessa provincia dei diritti a mutuo relativi ai fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1920, 10 settembre e 25 ottobre 1919, e 6-7 settembre 1920.

Art. 2.

Nei comuni da spostare in nuova sede, elencati nella tabella *D*, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, e in quelli aggiunti alla tabella stessa con successivi decreti e comunque in tutti quegli altri nei quali manchi la possibilità di ottenere gli assegni di linea, perchè non abbiano il piano regolatore approvato, la documentazione delle domande di anticipazione dei contributi, presentate entro il 31 marzo 1927, potrà essere completata entro sei mesi dalla data di approvazione del piano regolatore. Entro lo stesso termine, e per le riparazioni e ricostruzioni di cui sopra, sarà consentito il trasferimento da un comune all'altro della stessa provincia dei diritti a mutuo dei fabbricati distrutti e danneggiati dai terremoti indicati nel 2° comma del precedente articolo.

Peraltro anche in questi casi i certificati di classifica dei danni devono essere improrogabilmente richiesti dai danneggiati e rilasciati dai Regi prefetti non oltre il 30 settembre 1927.

Art. 3.

Per coloro che abbiano devoluto i propri diritti a mutuo all'Unione edilizia nazionale, e che, alla entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora rescisso il relativo contratto, il termine per la presentazione delle domande di anticipazione dei contributi dello Stato, con la relativa documentazione, è fissato al 30 settembre 1927.

È fissato al 31 dicembre 1927 il termine per la presentazione da parte dell'Unione edilizia nazionale in liquidazione (Ufficio autonomo di stralcio) delle domande per il riconoscimento di contributi comunque ad essa spettanti.

Art. 4.

Fermo il termine al 31 dicembre 1925 per la presentazione alle Intendenze di finanza, da parte dei danneggiati dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, e 6-7 settembre 1920, delle domande di contributo per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti, è prorogato al 31 marzo 1927 il termine per la presentazione della relativa documentazione.

Art. 5.

A modificazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 del Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2309 e dell'art. 6 del Regio decreto 17 gennaio 1924, n. 75, il termine del biennio per il completamento dei lavori decorre dalla data di scadenza delle obbligazioni, ancorchè già rilasciate alla data del presente decreto.

Art. 6.

Al termine del 30 giugno 1924, di cui all'art. 5 del Regio decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1634, è sostituito quello del 31 dicembre 1924.

Art. 7.

Il termine del 31 dicembre 1928 di cui all'art. 11 del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, è esteso anche ai lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 » (N. 780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le autorizzazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sul risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, e successive modificazioni ;

Vista la legge 21 agosto 1922, n. 1233 ;

Visto l'art. 2 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1796 ;

Visto l'art. 21 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47 ;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere nelle forme del decreto-legge, stante l'imminente scadenza del termine in vigore ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro delle finanze, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 è prorogato a tutto il 31 gennaio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*.: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia » (N. 613).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia con le modificazioni seguenti:

All'art. 1° sostituire al primo comma:

« Con effetto dal 1° luglio 1926 l'Azienda delle Regie grotte demaniali di Postumia è costituita in gestione autonoma di Stato.

« La sede dell'Azienda è a Postumia ».

All'art. 8 sostituire al primo comma:

« Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce normalmente a Postumia; per determinazione del Presidente potrà tuttavia essere riunito a Roma, a Trieste o in altra località a seconda delle circostanze ».

All'art. 10 nel primo comma alle parole:

« Il personale d'ordine della gestione », *sostituire:* « Il restante personale della gestione ».

ALLEGATO.

Regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 1197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 164, del 17 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3166 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare una sistemazione, con carattere di autonomia all'Amministrazione del compendio di proprietà dello Stato delle Regie Grotte di Postumia, le quali rappresentano un interesse del Demanio pubblico di natura affatto singolare ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1926 l'azienda demaniale delle Regie Grotte demaniali di Postumia è costituita in gestione autonoma.

La sede dell'Azienda è a Postumia.

Art. 2.

La vigilanza tecnica e amministrativa dell'Azienda sarà esercitata da Ministero dell'economia nazionale.

Per quanto si attiene alla gestione finanziaria la vigilanza spetta al Ministero delle finanze.

Art. 3.

L'Azienda delle Regie Grotte ha lo scopo di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria, di svolgere gradualmente un programma di studi, di lavori e di opere per ricerche scientifiche ed eventualmente industriali e per lo sviluppo patrimoniale e turistico del compendio demaniale ; ha pure lo scopo di esercitare ogni azione diretta a fare delle Regie Grotte demaniali la base centrale di attrattive di quella zona del Carso triestino.

Ogni deliberazione di spese e di acquisti, nei limiti del bilancio, spetta al Consiglio di Amministrazione.

Gli acquisti immobiliari e, in genere, di qualsiasi pertinenza che, a qualsivoglia titolo o per qualsiasi causa, vengano ad accrescere l'attività patrimoniale dell'Azienda, divengono di proprietà del Demanio dello Stato e saranno intavolati nelle attività delle Regie Grotte demaniali di Postumia.

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda :

a) il Consiglio di Amministrazione ;

b) la Direzione delle Regie Grotte demaniali.

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, designati ciascuno rispettivamente dal ministro dell'economia nazionale, dal ministro delle finanze, dal ministro della guerra, dall'Ente nazionale per le industrie turistiche e dal Touring Club Italiano.

Il Presidente è scelto in seno del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un consigliere delegato determinandone le facoltà.

Speciali incarichi, con le conseguenti facoltà, possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione ed altri consiglieri.

Tanto il Presidente, quanto i consiglieri sono nominati, con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'economia nazionale e delle finanze.

Il segretario del Consiglio è nominato dal ministro dell'economia nazionale fra i funzionari della sua amministrazione.

Le funzioni del Presidente e dei consiglieri sono gratuite; spetta loro soltanto il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta a' sensi degli articoli 180 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il Presidente, i consiglieri e il segretario durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione assistono con voto consultivo, il direttore delle Regie Grotte ed il Podestà di Postumia.

Il Consiglio di Amministrazione può anche fare intervenire alle riunioni, con voto consultivo, rappresentanti di società o di enti che abbiano per scopo lo sviluppo delle industrie turistiche.

Art. 7.

I ministri dell'economia nazionale e delle finanze nominano un proprio sindaco nella gestione delle Regie Grotte.

I sindaci durano in carica tre anni e non possono essere rieletti se non dopo trascorso un triennio dalla precedente scadenza.

I sindaci hanno facoltà di assistere a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di trasferta, a sensi del penultimo capoverso dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente a Postumia; per determinazione del Presidente potrà tuttavia essere riunito a Roma o a Trieste.

Art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore tecnico-amministrativo dell'Azienda e il cassiere-contabile, fissandone la retribuzione.

Il direttore e il cassiere-contabile devono risiedere permanentemente a Postumia.

Art. 10.

Il personale d'ordine della gestione, come pure il personale per servizi speciali, di sorveglianza e di esecuzione dei lavori, è assunto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore, con le norme dell'impiego privato.

Art. 11.

Per tutte le spese di gestione ordinarie e straordinarie, per i lavori, opere ed acquisti di carattere patrimoniale e per le provvidenze di ogni specie, sono devoluti all'Azienda autonoma delle Regie Grotte demaniali tutti i proventi dell'Azienda.

Per l'esercizio 1926-27 e al fine esclusivo della integrazione delle spese per lavori, opere, acquisti e provviste di carattere patrimoniale, è mantenuto a favore dell'Azienda delle Regie Grotte il fondo già stanziato al capitolo 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

Ai medesimi fini viene lasciata a disposizione dell'Azienda la somma di lire 400,000, già vincolata a versamento nell'esercizio 1925-26.

Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma, sarà assegnato un importo corrispondente al cinque per cento degli incassi, per costituire la riserva fino a raggiungere la somma di un milione.

A partire dal 1° gennaio 1937 l'Erario parteciperà agli utili dell'Azienda, nella misura che sarà periodicamente determinata con Regio decreto, promosso dai ministri dell'economia nazionale e delle finanze.

Art. 12.

In via eccezionale e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Azienda autonoma delle Regie Grotte demaniali di Postumia è autorizzata a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con la Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, che a ciò vengono fin d'ora autorizzati anche in deroga dei loro statuti, e con Istituti di credito ordinari.

Art. 13.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione presenterà, per l'approvazione, al ministro dell'economia nazionale e a quello delle finanze una relazione sull'andamento amministrativo, tecnico e finanziario della gestione, durante l'esercizio decorso, e, in riassunto, il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà inviata copia, entro quindici giorni, ai Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Art. 14.

I ministri dell'economia nazionale e delle finanze hanno facoltà di emanare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente decreto.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione della entrata e della spesa le variazioni conseguenti alle disposizioni del presente decreto.

Art. 15.

È abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3166.

Tuttavia la Commissione amministratrice dell'Azienda resterà in carica, per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, fino a quando non sarà nominato il Consiglio di Amministrazione di cui al presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1º luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali » (N. 614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618 ;

Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1227 ;

Visto il Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 220 ;

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione del personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli stipendi ed i supplementi di servizio attivo del personale subalterno dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, a decorrere dal 1° dicembre 1923 sono stabiliti nella stessa misura di quelli spettanti agli uscieri delle Amministrazioni centrali.

Art. 2.

Per la maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, si applica la disposizione dell'art. 209 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Con decreto del ministro per le finanze sarà provveduto alla maggiore assegnazione di fondi occorrenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Simonetta a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

SIMONETTA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Simonetta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Devo intrattenere brevemente gli onorevoli colleghi sull'ordine dei nostri lavori.

Dopo il bilancio dell'Economia Nazionale, che oggi abbiamo in parte discusso, è iscritto al nostro ordine del giorno il bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ma l'onor. mini-

stro competente, non ancora completamente ristabilito dall'incidente dal quale uscì, fortunatamente, illeso, chiede il rinvio di questa discussione ed io sono sicuro che nessuno degli onorevoli Colleghi vorrà opporsi a questo legittimo desiderio.

Non rimarrebbero perciò iscritti al nostro ordine del giorno che pochi disegni di legge per conversione di decreti-legge, che potranno essere discussi ed approvati nella seduta di domani. Perciò domani il Senato potrà sospendere i suoi lavori.

Quanto alla ripresa, il Capo del Governo propone che essa avvenga il 30 maggio. Nel frattempo potranno approntarsi le relazioni dei bilanci del Ministero degli affari esteri e di quello delle comunicazioni che potranno essere discussi insieme con quello della istruzione pubblica. Contemporaneamente la Camera dei deputati avrà anche approvato i bilanci del Ministero dell'interno e di quello delle finanze, bilanci che saranno subito presentati al Senato.

Propongo perciò di sospendere domani i nostri lavori per riprenderli il 30 maggio.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. A me sembra che sia troppo presto che il Senato si riconvochi il 30 corrente: non avrà lavoro sufficiente per un congruo periodo di sedute. Penso che sarebbe preferibile che riprendessimo i nostri lavori un po' più tardi per non essere costretti ad interromperli nuovamente. Questo io dico anche a nome di altri onorevoli colleghi che non risiedono a Roma.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole senatore Dorigo; ho già detto che, riconvocandosi il

30 maggio, il Senato potrà discutere tre bilanci, e cioè quello della istruzione pubblica, quello delle comunicazioni e quello degli affari esteri. D'altra parte il Capo del Governo mi ha assicurato che per quella data potranno essere presentati al Senato anche i bilanci dell'interno e delle finanze.

DORIGO. Ma la nostra Commissione di finanze dovrà pure esaminarli questi due bilanci!

PRESIDENTE. Nel frattempo discuteremo gli altri tre bilanci già pronti e così la Commissione di finanze potrà preparare le relazioni per gli altri.

Pongo perciò ai voti la proposta di sospendere domani i nostri lavori per riprenderli il 30 corrente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Ripeto agli onorevoli colleghi che domani alle ore 14 e 30 ci sarà riunione degli Uffici ed alle ore 15 e 30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774).

II. Votazione per la nomina:

a) di un segretario dell'Ufficio di presidenza;

b) di un membro della Commissione per il Regolamento interno;

c) di tre commissari di vigilanza al Fondo per il culto.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, numero 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (Nn. 185-540);

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare (N. 946);

Ordinamento della carriera dei cancellieri (N. 947);

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nelle carriera consolare (N. 948);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949);

Conversione in legge di Regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (N. 716);

Istituzione di una sezione speciale di Corte di appello in Rodi (N. 861);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regi grotte demaniali di Postumia (N. 613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della

Farnesina in Roma da parte dello Stato (N. 762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (Numero 616);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente la istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1923, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse ostali ad Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (Numero 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle ricevitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefoni (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (N. 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le

facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (N. 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1^o luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (N. 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862).

La seduta è tolta (ore 19).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Sabato 21 maggio 1927

ALLE ORE 14.30

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B (N. 912);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (N. 913);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti (N. 914);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 516, per il comune di Livigno (N. 915);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania (N. 916);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 917);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti Enti (N. 919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento

del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia. (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani) (N. 920);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei (N. 921);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno (N. 922);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione (N. 923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno (N. 924);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina (N. 927);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo (N. 929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo (N. 930);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento

delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria (N. 931);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara (N. 932);

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico (N. 933);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie (N. 934);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (N. 935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione delle zone terremotate (N. 936);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (N. 937);

Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia (N. 938);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento (N. 939);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati (N. 940);

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico (N. 941);

Conversione in legge del Regio decreto

17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli (Numero 942);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387, che ha modificato il Testo Unico di leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con Regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 (N. 944);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (N. 945);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati (N. 951);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (N. 952);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano (N. 956);

Approvazione della Convenzione sulla eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza

internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925) (N. 966);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante la ammissione degli ufficiali della M. V. S. N. all'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 967);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (N. 968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative alla istruzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (N. 969);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente la obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (N. 970);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera nazionale « Dopo-lavoro » (N. 971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, concernente la riduzione del trattamento di caroviveri di personali vari (N. 974).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche